



Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Consiglio di Amministrazione del 1/8/2024

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA..... | 4 |
| 1.1 | CONTESTO DI RIFERIMENTO | 5 |
| 1.2 | AMBITO DEL DOCUMENTO | 6 |
| 2 | APPLICABILITÀ | 7 |
| 2.1 | DESTINATARI DEL DOCUMENTO..... | 7 |
| 2.2 | RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO | 8 |
| 3 | DEFINIZIONI..... | 8 |
| 3.1 | DEFINIZIONE DI “RICICLAGGIO” E “FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” | 8 |
| 3.2 | GLOSSARIO | 10 |
| 4 | GOVERNANCE DEL MODELLO ANTIRICICLAGGIO | 20 |
| 4.1 | CAPOGRUPPO BANCA MEDIOLANUM S.P.A. | 23 |
| 4.2 | SOCIETÀ ITALIANE APPARTENENTI AL GRUPPO | 45 |
| 4.3 | SOCIETÀ ESTERE APPARTENENTI AL GRUPPO..... | 46 |
| 5 | I PRINCIPI DI GRUPPO PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO | 46 |
| 5.1 | ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA | 47 |
| 5.2 | PROFILATURA DELLA CLIENTELA | 50 |
| 5.3 | ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA | 55 |
| 5.4 | ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA..... | 59 |
| 5.5 | OBBLIGHI DI ASTENSIONE | 60 |
| 5.6 | CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO..... | 61 |
| 5.7 | SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF | 62 |
| 5.8 | COMUNICAZIONE DI INFRAZIONI AL MEF | 63 |
| 5.9 | COMUNICAZIONI OGGETTIVE | 64 |
| 5.10 | OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI..... | 64 |
| 5.11 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | 65 |
| 5.12 | SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI | 66 |
| 5.13 | ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DI RISCHI DI RICICLAGGIO | 66 |
| 5.14 | RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI | 67 |
| 5.15 | COORDINAMENTO TRA LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO..... | 68 |
| 6 | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 68 |

6.1 NORMATIVA ESTERNA..... 68

6.2 NORMATIVA INTERNA..... 71

1 PREMESSA

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti, soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

Le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) – principale organismo internazionale di coordinamento in materia – prevedono che le autorità pubbliche e il settore privato identifichino e valutino i Rischi di riciclaggio cui sono esposti, al fine di adottare adeguate misure di mitigazione.

Gli Orientamenti sui fattori di rischio dell'Autorità Bancaria Europea (Orientamenti relativi ai fattori di rischio ML/TF 2021) definiscono i fattori di rischio che gli intermediari devono prendere in considerazione nel valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo correlato alla propria attività e ai singoli rapporti continuativi o alle operazioni occasionali, al fine di graduare i presidi di mitigazione in modo commisurato al rischio in concreto rilevato.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del Cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.

Fermo restando l'obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio (c.d. *Risk Based Approach*), le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di Organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, prevedono che i destinatari adottino almeno i seguenti presidi organizzativi minimi:

- a) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio;
- b) formalizzano l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette;
- c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina (funzione di *internal auditing*);
- d) nominano un Esponente aziendale quale Responsabile per l'Antiriciclaggio (di seguito anche Esponente Responsabile per l'AML).

Banca Mediolanum S.p.A. (in seguito anche "**Banca**" o "**Capogruppo**") e le società del Gruppo Bancario Mediolanum (in seguito anche "**Gruppo**") sono fortemente impegnate nell'evitare che i prodotti e i servizi offerti siano utilizzati per finalità criminali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo al loro interno una cultura improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti e all'efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione passiva, finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della Clientela e la conservazione

dei documenti relativi alle transazioni effettuate, e di collaborazione attiva, volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Banca, tenendo conto degli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il quale costituisce il presupposto per l'individuazione e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'Amministratore Delegato appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche.

L'Esponente Responsabile per l'AML assicura che il Consiglio di Amministrazione disponga delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la Banca ed il Gruppo sono esposti e sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione a tale rischio.

La Funzione Antiriciclaggio verifica, nel continuo, l'idoneità delle citate procedure, al fine di assicurare un adeguato presidio dei citati rischi, coordinandosi con le altre funzioni aziendali di controllo. L'Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo Sistema dei controlli interni (come *infra* definito).

L'Esponente Responsabile per l'AML funge da raccordo tra il Responsabile Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione.

Un'efficace attività di prevenzione dei rischi non può, in ogni caso, essere demandata alle sole funzioni di controllo, ma deve svolgersi, in primo luogo, dove il rischio viene generato, in particolare nell'ambito delle linee operative. Le Strutture Operative sono, quindi, le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale, in conformità con il processo di gestione dei rischi.

In tale ambito, assumono particolare rilevanza i consulenti finanziari della Rete di Vendita e i dipendenti delle unità organizzative cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela: a tali soggetti, infatti, è attribuita la responsabilità di monitorarne l'operatività e segnalare eventuali operazioni sospette, nel rispetto delle apposite linee guida predisposte dalla Banca.

Nell'ottica di assicurare un'efficace prevenzione dei rischi di non conformità alla normativa, è inoltre fondamentale che le diverse strutture aziendali assicurino, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi o modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, il tempestivo coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio, affinché quest'ultima possa effettuare in via preventiva le proprie valutazioni.

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*" emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 marzo 2019 e successivamente modificate con provvedimento del 1° agosto 2023 (in seguito anche "**Disposizioni**") prevedono l'obbligo, per gli organi aziendali di ciascun destinatario, di definire

e approvare una *policy* motivata che indichi le scelte del destinatario medesimo in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati.

Al fine di adempiere compiutamente alle Disposizioni – emanate dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 04 ottobre 2019, n. 125 e da ultimo dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (in seguito anche "**Decreto Antiriciclaggio**") – la Banca ha adottato la presente *policy* (in seguito anche "**Policy**"), la cui articolazione tiene conto delle specificità delle diverse componenti del Gruppo e del rischio insito nelle attività svolte, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al Rischio di riciclaggio.

La Policy tiene altresì conto delle specificità e complessità legate all'operatività della Capogruppo e delle altre società del Gruppo, ai prodotti e servizi offerti, alla tipologia di Clientela, ai canali distributivi utilizzati per la vendita di prodotti e servizi e alle prevedibili evoluzioni in tali ambiti.

In particolare, la strategia della Banca è attualmente orientata all'offerta fuori sede di prodotti e servizi a Clienti *retail* residenti in Italia, per il tramite di una rete di consulenti finanziari monomandatari abilitati all'offerta fuori sede.

In via residuale, è prevista la possibilità di instaurare rapporti bancari mediante identificazione a distanza da parte di Clienti, persone fisiche e residenti, o altresì presso lo sportello di sede della Banca. L'operatività dei Clienti non associati a consulenti finanziari è monitorata, in ogni caso, da apposito ufficio della Banca.

La presente Policy si inserisce nel più ampio Sistema dei controlli interni della Banca volti a garantire il rispetto della normativa vigente e costituisce il documento base dell'intero sistema dei presidi antiriciclaggio e antiterrorismo del Gruppo.

Nel predisporre la presente Policy, la Banca ha tenuto in considerazione anche gli esiti dell'esercizio annuale di autovalutazione del Rischio di riciclaggio; i futuri aggiornamenti della Policy dovranno, parimenti, tenere conto degli esiti dell'autovalutazione annuale, tempo per tempo svolta.

1.2 **AMBITO DEL DOCUMENTO**

La presente Policy ha quale principale obiettivo quello di definire:

- le scelte in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di adeguata verifica e conservazione dei dati;
- le regole di governo, i ruoli e le responsabilità in materia di contrasto ai Rischi di riciclaggio da adottare nell'ambito del Gruppo;
- le linee guida di Gruppo per il contrasto ai Rischi di riciclaggio, nonché i principi per la gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad alto rischio.

I principi richiamati nella presente Policy trovano attuazione nella documentazione interna di dettaglio (es. regolamenti di processo, procedure operative etc.), nella quale sono meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, nel rispetto dei principi e delle normative in tema di presidio del Rischio di riciclaggio. Si fa riferimento, in particolare, ai Regolamenti di processo – predisposti e aggiornati a cura della Funzione Antiriciclaggio – in materia di Adeguata Verifica, Segnalazione Operazioni Sospette e Controlli di secondo

livello svolti dalla Funzione Antiriciclaggio, che, nel loro complesso, definiscono dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del Rischio di riciclaggio, costituendo il cosiddetto "Manuale Antiriciclaggio". Il presente documento costituisce un primo livello (di vertice) nella piramide riportata nello schema seguente, che raffigura il modello logico della normativa aziendale.

Figura 1. Modello della normativa aziendale



2 APPLICABILITÀ

2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, ed è rivolto a tutto il Personale della Banca, compresi i Family Banker®.

La Policy è quindi inviata per il recepimento, secondo un principio di proporzionalità e tenuto conto delle normative e specificità locali, agli Organi con Funzione di Supervisione Strategica delle Società/organi aziendali facenti parte del Gruppo, sulla base del seguente perimetro di applicazione:

- a tutte le società italiane soggette alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- alle banche ed agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo aventi sede all'estero, nel rispetto e compatibilmente con le vigenti normative locali.

La presente Policy è trasmessa, inoltre, alla partecipata Mediolanum Vita S.p.A., capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum (in seguito anche "**Mediolanum Vita**"), affinché ne tenga conto nella predisposizione della propria *policy*, nell'ottica di sviluppare un approccio globale al Rischio di riciclaggio all'interno del Conglomerato Mediolanum, nel rispetto delle proprie specificità e delle disposizioni regolamentari di riferimento.

Il recepimento delle linee guida e dei principi contenuti nella presente Policy a livello di Gruppo è propedeutico a favorire un adeguato coordinamento tra i presidi antiriciclaggio locali e la Funzione Antiriciclaggio della Banca e ad assicurare una efficace circolazione delle informazioni a livello di Gruppo, al fine di contrastare il Rischio di riciclaggio. Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo (come *infra* definito) definisce *standard* in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili a livello di Gruppo e garantisce che le politiche e le procedure adottate da ciascuna società del Gruppo siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nonché ai predetti *standard*.

La Banca, nell'ambito del proprio ruolo di indirizzo e coordinamento, può autorizzare, se richiesto dalle specifiche caratteristiche di operatività, le singole società del Gruppo ad applicazioni parziali ovvero all'adozione di modalità di recepimento graduali.

2.2 RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO

La Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, che approverà altresì eventuali modifiche e/o aggiornamenti della stessa.

L'Amministratore Delegato definisce la Policy sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura l'attuazione. L'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio monitora nel tempo che la medesima sia adeguata e proporzionata, tenendo conto delle caratteristiche della Banca e dei rischi cui essa è esposta.

La Funzione Antiriciclaggio concorre all'aggiornamento e alla revisione periodica della presente Policy.

3 DEFINIZIONI

3.1 DEFINIZIONE DI “RICICLAGGIO” E “FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”

La definizione di «**riciclaggio**» adottata nel Decreto Antiriciclaggio consiste in ciascuna delle seguenti attività:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa¹ o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Il riciclaggio è solitamente rappresentato come un processo in tre stadi:

- introduzione (*placement*):** i proventi da reato, anche non colposo, mediante una serie di operazioni, vengono raccolti e collocati presso istituzioni finanziarie e/o non finanziarie;
- stratificazione (*layering*):** è attuato mediante il compimento di una serie di operazioni finanziarie complesse, anche apparentemente non collegate tra di loro, dirette ad ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari;
- impiego (*integration*):** si riutilizzano i proventi delle attività criminali nell'economia legale, in modo tale da apparire formalmente di origine legale.

I tre stadi non sono statici e possono sovrapporsi: l'utilizzo delle istituzioni finanziarie per finalità criminali può avvenire in uno qualunque degli stadi sopra descritti.

Per «**finanziamento del terrorismo**» si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite e nel rispetto degli obblighi sanciti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonché dalle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme sino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti (c.d. misure di congelamento nazionali), anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, o volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa o che minacciano la pace e la sicurezza nazionale.

I Fondi e le Risorse economiche, sottoposte a congelamento, non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

Il **congelamento** dei "fondi" e/o delle "risorse economiche" (c.d. embargo finanziario) avviene nei confronti dei presunti terroristi ("soggetti designati", ovvero "le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale"), imponendo agli Intermediari Finanziari di inibire qualsiasi atto di movimentazione e/o trasferimento, nonché ogni atto di disposizione, la vendita, la locazione, l'affitto, la costituzione di diritti reali di garanzia o anche l'accesso in modo da modificarne il volume, l'importo la collocazione, la proprietà, il

possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Il congelamento o "embargo finanziario" si differenzia dal cosiddetto "embargo commerciale" legato al divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna.

3.2 GLOSSARIO

Adeguata Verifica: attività consistente nel:

- verificare l'identità del Cliente, dell'eventuale Esecutore e dell'eventuale Titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
- esercitare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Alto dirigente (Alta Direzione): un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la Clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di Rischio di riciclaggio a cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio.

AML/CTF (Anti Money Laundering / Combating Terrorism Financing): contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Approccio basato sul rischio: indica un approccio in base al quale le autorità competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i Rischi di riciclaggio a cui le imprese sono esposte e adottano misure di contrasto commisurate a tali rischi.

Archivio Unico Informatico c.d. AUI: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, secondo i principi previsti nel Decreto Antiriciclaggio e nei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d'Italia.

Attività istituzionale: l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte di un'Autorità Pubblica.

Banca di comodo: la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata.

Beneficiario della prestazione assicurativa:

- 1) la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;

- 2) l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato.

Cliente/Clientela: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria nonché con altri destinatari degli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio, normalmente individuati anche con altri termini, quali utenti, investitori, assicurati, contraenti, acquirenti, affidati, ecc.

Compliance Risk: specifico adempimento richiesto da una determinata normativa, per non incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) o di autoregolamentazione (ad esempio codice di condotta, codice di autodisciplina).

Congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Conglomerati finanziari: gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendono almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario; ai fini del presente documento, si fa riferimento al Conglomerato finanziario avente al proprio vertice Banca Mediolanum S.p.A..

Conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei Clienti degli enti corrispondenti.

Conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della Clientela.

Controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"): l'insieme dei controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse Strutture Operative (ad es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo o presidio che riportano ai responsabili delle Strutture Operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

Controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), l'insieme dei controlli che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

- la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
- la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle operative; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

Controparte: persone fisiche e giuridiche che instaurano una relazione d'affari (diversa dai rapporti contrattuali di durata rientranti nell'esercizio dell'attività istituzionale degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria) con la Banca o una Società del Gruppo (anche se non destinatarie degli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio).

Cover Payment (o pagamento di copertura): il trasferimento di fondi utilizzato quando non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento (c.d. PSP) dell'ordinante e del Beneficiario ed è quindi necessario ricorrere ad una catena di rapporti di corrispondenza tra PSP. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più PSP.

Dati identificativi del Cliente, del relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, e, ove assegnato, il codice fiscale del Cliente, e ove ne sia prevista l'assegnazione, anche il relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore. Nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto.

Dati identificativi del Beneficiario, del relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore: il nome e il cognome, luogo e data di nascita. Nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto. In entrambi i casi, al momento della liquidazione della prestazione, anche la residenza anagrafica e, ove diverso, il domicilio, il codice fiscale del Beneficiario e, ove ne sia prevista l'assegnazione, anche del relativo Titolare effettivo e dell'Esecutore.

Denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.

De risking: il rifiuto di avviare rapporti continuativi o la decisione di terminare rapporti continuativi con singoli Clienti o categorie di Clienti associati ad un più elevato Rischio di riciclaggio o il rifiuto di effettuare operazioni caratterizzate da un Rischio di riciclaggio più elevato.

Dipendente: tutti i dipendenti di Banca Mediolanum, siano essi appartenenti alle unità organizzative e/o alle strutture territoriali e/o alle strutture centrali.

Embarghi: misure di interruzione o riduzione, parziale o completa, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più Paesi Terzi.

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente (o del Beneficiario della prestazione assicurativa) o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente (o del Beneficiario della prestazione assicurativa)¹.

Esponente Responsabile per l'AML: il componente dell'organo di amministrazione responsabile per l'antiriciclaggio, il quale costituisce il principale punto di contatto tra il Responsabile della Funzione

¹ I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati Esecutori.

Antiriciclaggio e gli Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, come individuato dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in attuazione degli Orientamenti EBA sulle politiche e procedure interne per la gestione della compliance antiriciclaggio e sul ruolo del responsabile antiriciclaggio.

Fattori di rischio: indicano le variabili suscettibili, singolarmente o in combinazione tra loro, di accrescere o ridurre il Rischio di riciclaggio derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali.

Family Banker®: i consulenti finanziari di Banca Mediolanum abilitati all'offerta fuori sede, secondo quanto previsto dall'art. 31, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:

- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
- i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private.

Funzione Antiriciclaggio: la funzione, parte integrante del Sistema dei controlli interni di secondo livello, deputata a prevenire e contrastare i fenomeni nonché la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Funzione Antiriciclaggio di Gruppo: la struttura organizzativa e operativa di coordinamento a livello di Gruppo, munita di sufficiente potere decisionale, di cui si avvale il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo (Group Chief AML Officer) ai fini dello svolgimento dei propri compiti, conformemente al principio di proporzionalità e alla legislazione nazionale applicabile.

Funzioni Aziendali di Controllo: la Funzione Compliance, la Funzione Risk Management, la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione Internal Audit.

Funzione Compliance: la funzione, parte integrante del Sistema dei Controlli Interni di secondo livello, a cui è affidato il compito specifico di presiedere, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo all'attività aziendale, verificando che le procedure siano adeguate a prevenire tale

rischio e avvalendosi, per il presidio di determinati ambiti normativi per cui sono previste forme di presidio specializzato, di apposite e predefinite Unità Specialistiche, incaricate di presidiare specifiche fasi del processo di *compliance*.

Funzioni di Controllo: le Funzioni Aziendali di Controllo, il Dirigente Preposto, l'Amministratore Incaricato dei Controlli, il Revisore Legale dei Conti, l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/01 e il Data Protection Officer.

Funzione Internal Audit: la Funzione cui è affidato il compito di presidiare, in ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al Risk Appetite Framework (RAF), al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli, formula raccomandazioni agli organi aziendali. Inoltre, tenendo conto del modello di *business* del Gruppo, una particolare attenzione è posta alle attività di controllo sull'operatività svolta dalle reti di vendita.

Funzione Risk Management: la funzione, parte integrante del Sistema dei Controlli Interni di secondo livello, cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle politiche di governo e del sistema di gestione dei rischi, e che collabora nella definizione e attuazione del RAF, garantendo, nell'esercizio della funzione di controllo, una vista integrata delle diverse rischiosità agli Organi Aziendali.

GAFI: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Gruppo: il Gruppo Bancario Mediolanum, come disciplinato dall'articolo 60 del TUB e disposizioni applicative.

Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei soggetti obbligati, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Intermediari assicurativi: le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice - nonché le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia in regime di stabilimento - annotate nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice.

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Operatività: l'attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell'ambito dell'apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo, dell'esecuzione di una o più operazioni.

Operatività a distanza: l'operatività svolta senza la presenza fisica del cliente e del personale incaricato della Banca. Quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, si considera presente quando lo è l'esecutore.

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

Operazioni collegate: le operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale.

Operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto Antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del Cliente.

Operazione Sospetta: operatività da segnalare all'UIF quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio.

Organi aziendali: il complesso degli Organi con funzioni di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione), di gestione (Amministratore Delegato o altro Organo cui è assegnata la funzione di gestione) e di controllo (Collegio Sindacale).

Organizzazioni senza scopo di lucro: una persona giuridica o un istituto giuridico o un'organizzazione che si occupa principalmente della raccolta o dell'erogazione di fondi a fini caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o solidali.

Organo con funzione di controllo: Organo che verifica la regolarità dell'attività di amministrazione e l'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società; il Collegio Sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sono, nei diversi modelli, gli Organi con funzione di controllo (o Organi di controllo).

Organo con funzione di gestione: Organo aziendale o componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione

strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.

Organo con funzione di supervisione strategica: Organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della Società).

Origine dei fondi: indica la provenienza dei fondi specificatamente impiegati in un rapporto continuativo o in una operazione occasionale.

Origine del patrimonio: indica l'origine del patrimonio complessivo del Cliente, ricomprendendo sia le attività mobiliari che quelle immobiliari.

Paesi comunitari: Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Paesi oggetto di embargo: Paesi per i quali è presente una qualsiasi sanzione (ad eccezione delle sanzioni amministrative delle autorità locali) economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, applicata, imposta o fatta valere dall'“Office of Foreign Assets Control” (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dall'Unione Europea e/o da qualsiasi Autorità della Repubblica Italiana inclusa l'Agenzia delle entrate, o da qualsiasi altra Autorità competente in materia di sanzioni.

Paesi terzi: Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.

Paesi terzi ad alto rischio: paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della IV Direttiva antiriciclaggio.

Personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP.

Persone Esposte Politicamente (PEP): le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del Decreto Antiriciclaggio, ovvero sia “*le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:*

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 *Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;*

1.2 *deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;*

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici (inclusi trust e istituti giuridici affini) ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.”

Policy anticiclaggio o Policy: il documento definito dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, adottate dalla Banca d'Italia.

PSP: Prestatore di Servizi di Pagamento.

Prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP): è un Prestatore di Servizi di Pagamento che fornisce servizi di informazione sui conti, ovvero servizi *online* che forniscono informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro Prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

Prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri Clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale.

Prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

- costituire società o altre persone giuridiche;
- occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.

Rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione.

Rapporti o operazioni a distanza: indica qualsiasi operazione o rapporto in cui il cliente non è fisicamente presente, ossia non si trova nello stesso luogo fisico dell'impresa o di una persona che agisce per conto di detta impresa. Ciò comprende le situazioni in cui l'identità del cliente viene verificata tramite collegamento video o mezzi tecnologici simili.

Risk appetite: il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la Società intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici. Con riferimento al Rischio di riciclaggio, possono essere considerati, ai fini del Risk Appetite, sia indicatori di natura quantitativa (es. la percentuale di incidenza dei clienti classificati ad alto rischio sul totale dei clienti), sia elementi di natura qualitativa (es. le limitazioni e le restrizioni riportate nella presente Policy).

Rischio di riciclaggio: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Rischio inerente: nella logica del c.d. rischio "potenziale", la probabilità per la Società di subire un danno diretto od indiretto di natura sanzionatoria, penale, finanziaria o reputazionale senza considerare l'organizzazione ed il funzionamento dei propri presidi organizzativi ed il più generale Sistema dei controlli interni.

Rischio residuo: giudizio di sintesi che tiene conto della valutazione dell' idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo in essere, con conseguente individuazione delle iniziative correttive da intraprendere ai fini della sua mitigazione.

Risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.

Sanction list / liste soggetti sanzionati / liste soggetti designati: liste di nominativi di soggetti sanzionati diffuse dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dall'OFAC.

Sanzioni Finanziarie: misure restrittive utilizzate per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e consistono nel congelare fondi e risorse economiche posseduti da persone o organizzazioni di un paese straniero e pertanto nel divieto di disporne.

Sanzioni internazionali: restrizioni di carattere economico, finanziario, amministrativo, di volta in volta imposte, dall'Ordinamento italiano, europeo, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (O.N.U.), dagli Stati Uniti, le quali includono (ma non si limitano) l'embargo e il congelamento di beni.

Sherpany: piattaforma adottata dalla Divisione Affari Societari per la gestione delle riunioni degli Organi Aziendali, la quale consente l'accesso in modo sicuro ai diversi documenti sia *on-line* sia *offline*, resi disponibili dalle varie funzioni aziendali.

S.I.G.M.A.: Sistema Informativo Gestione Materiali Armamenti, a supporto delle attività istituzionali dell'Ufficio VI della Direzione V del Dipartimento del Tesoro del MEF che, sulla base di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 come modificata da D.Lgs. 105/2012, ha il compito di vigilare, insieme ad uno specifico nucleo della Guardia di Finanza, sull'attività degli istituti di credito in merito al finanziamento delle operazioni disciplinate dalla legge n. 185/90, per finalità di contrasto al terrorismo.

Sistema dei controlli interni: l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, le seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (*Risk Appetite Framework* - "RAF");
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Soggetti Designati: qualsiasi persona (fisica o giuridica) contenuta in un elenco ufficiale di sanzioni internazionali.

Strutture Operative: tutte le restanti unità organizzative previste dall'Ordinamento aziendale, diverse dagli Organi aziendali e dalle Funzioni di controllo.

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Workflow AML: piattaforma gestionale, in uso alla Funzione Antiriciclaggio, per la gestione dei processi di istruzione, valutazione ed archiviazione delle Evidenze e Inattesi e delle eventuali Operazioni Sospette, nonché in uso all'Unità Presidio Operativo AML, per la gestione dei processi di Adeguata Verifica Rafforzata

4 GOVERNANCE DEL MODELLO ANTIRICICLAGGIO

Il modello di contrasto ai Rischi di riciclaggio è gestito, a livello di Gruppo, mediante uno specifico processo finalizzato ad implementare e mantenere regole, procedure e strutture organizzative funzionali ad assicurare la prevenzione e la gestione del rischio in questione, da parte di tutte le società del Gruppo.

Il modello prevede che la responsabilità primaria in materia di presidio del Rischi di riciclaggio sia rimessa agli Organi Aziendali di ogni società del Gruppo, ciascuno secondo le rispettive competenze ed in conformità agli indirizzi della Capogruppo. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità in materia di presidio del Rischio di riciclaggio da parte degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita in ogni società.

Coerentemente con i principi di governo societario ammessi, il modello riconosce, per ogni società del Gruppo, la centralità del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene alle politiche di governo del rischio in questione: ad esso spetta l'approvazione della *policy* antiriciclaggio prevista dalle Disposizioni (in linea con i principi della presente Policy) e la responsabilità dell'adozione di un sistema adeguato alle caratteristiche dell'impresa; a tal proposito, si organizza in modo tale da poter affrontare la tematica del Rischi di riciclaggio con la dovuta attenzione ed il necessario livello di approfondimento.

L'Organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del Rischio di riciclaggio approvati dall'Organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio.

L'Organo con funzione di controllo, nel quadro della responsabilità di vigilare sulla osservanza della normativa e sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei controlli interni in materia antiriciclaggio, mantiene un costante raccordo anche con la Funzione Antiriciclaggio.

Ciascuna società del Gruppo è tenuta a individuare – secondo il principio di proporzionalità – un proprio Esponente Responsabile per l'AML.

Un efficace assetto organizzativo del presidio del Rischio di riciclaggio si basa, inoltre, su un ampio coinvolgimento di tutte le Strutture Operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e

responsabilità delle stesse. In tale contesto fondamentale è il ruolo dei Controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni avvalendosi di adeguati presidi e sistemi informativi.

In conformità al principio di proporzionalità e ove previsto dalle specifiche normative di riferimento, ciascuna società del Gruppo istituisce un'apposita Funzione Antiriciclaggio, deputata a presidiare il Rischio di riciclaggio.

Al fine di realizzare opportune sinergie ed economie di scala, sfruttando centri di competenza altamente specializzati, le società del Gruppo Bancario e quelle del Gruppo Assicurativo possono delegare alla Capogruppo – sulla base di appositi accordi di *outsourcing*, redatti nel rispetto della regolamentazione di vigilanza nonché in conformità ai principi sanciti all'interno della "Politica aziendale in materia di esternalizzazione" – lo svolgimento di compiti della Funzione antiriciclaggio ai sensi della vigente normativa.

Nei predetti accordi, devono essere regolati almeno i seguenti aspetti:

- gli obiettivi della Funzione e il contenuto delle attività esternalizzate;
- i livelli di servizio attesi;
- la frequenza minima dei flussi informativi;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione o delle attività;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione della Società.

Le società del Gruppo nominano un proprio Responsabile della Funzione Antiriciclaggio nonché Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette a cui è attribuita la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in linea con i principi stabiliti nella presente Policy (come *infra* definito).

La controllata Mediolanum Vita – capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum – istituisce una propria Funzione Antiriciclaggio, nonché nomina un Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Mediolanum Vita approva una propria Policy che definisca le scelte in concreto adottate in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in linea con i principi contenuti nella presente Policy e coerentemente con le disposizioni regolamentari specifiche del settore di appartenenza.

In un'ottica di Gruppo, riveste, inoltre, un'importanza cruciale una buona organizzazione dei lavori e la circolazione delle informazioni, in modo che le questioni intersocietarie connesse alle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo siano discusse con il supporto di un adeguato lavoro istruttorio, le cui risultanze sono anche sottoposte al Comitato Rischi della Capogruppo.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento di Gruppo, gli Organi aziendali della Banca (in qualità di Capogruppo) adottano gli indirizzi strategici in materia di gestione del Rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio.

La Capogruppo:

- garantisce che gli Organi aziendali e le strutture interne di ciascuna componente del Gruppo, comprese le funzioni di controllo, dispongano delle informazioni necessarie per poter svolgere i relativi compiti;

- definisce e approva politiche e procedure di Gruppo in materia AML che includono: (a) una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio conforme a quella indicata nelle Disposizioni; (b) procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti fra le società appartenenti al Gruppo e una linea di riporto diretta tra i Responsabili/titolari/referenti delle Funzioni Antiriciclaggio delle componenti, anche estere, del Gruppo e il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo; (c) standard generali in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette; (d) procedure di controllo in materia AML a livello di Gruppo;
- garantisce che le società del Gruppo aventi sede in Italia attuino tempestivamente le misure correttive necessarie al superamento delle carenze nei presidi antiriciclaggio riscontrate dalla Banca d'Italia, dall'IVASS, dalla UIF ovvero, in relazione alle società del Gruppo aventi sede all'estero, dalle competenti Autorità.

Per il perseguimento delle predette finalità, la Capogruppo nomina un Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo (Chief Group AML Officer), il quale – tra l'altro – verifica che le politiche e le procedure delle componenti del Gruppo siano in linea con gli standard definiti da Capogruppo oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili.

Al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le controllate in perimetro adottano una Policy coerente con i principi e le linee guida contenute nella presente Policy, secondo un principio di proporzionalità e in base alle specificità della propria attività.

Ai sensi delle Disposizioni vigenti, al fine di accrescere l'omogeneità delle valutazioni effettuate sulla Clientela comune alle entità del Gruppo e di accrescere la capacità dello stesso di prevenire e gestire il Rischio di riciclaggio, la Capogruppo è tenuta ad istituire – mediante la creazione di apposito registro centralizzato – una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la Clientela.

In attuazione di quanto precede, sulla base del principio dell'approccio basato sul rischio, la Banca istituisce una base informativa comune per tutte le società dalla medesima controllate (direttamente o indirettamente) nel cui ambito sono condivise e mantenute opportunamente aggiornate informazioni concernenti la Clientela ad alto Rischio di riciclaggio (a titolo esemplificativo, Clienti oggetto di precedente segnalazione alla UIF).

La Funzione Antiriciclaggio individua ulteriori tipologie di informazioni che potranno essere condivise laddove sussistano rapporti di collocamento/distribuzione (o altra relazione d'affari rilevante) tra la Capogruppo e le singole società controllate (ovvero tra queste ultime).

La Capogruppo adotta adeguate misure tecniche e organizzative per garantire che i dati contenuti nella base informativa comune siano trattati nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Le Funzioni Antiriciclaggio delle società controllate attivano appositi flussi informativi con cadenza almeno trimestrale – verso il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo (Group Chief AML Officer), aventi ad oggetto le principali attività svolte, gli esiti dei controlli effettuati e le principali iniziative intraprese per rimuovere le disfunzioni accertate.

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo deve essere in ogni caso informato tempestivamente degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le società appartenenti al Conglomerato finanziario, nonché di ogni accadimento di rilievo, ivi compresi i rapporti e le interrelazioni di qualsiasi natura con le Autorità competenti.

4.1 CAPOGRUPPO BANCA MEDIOLANUM S.P.A.²

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni, i compiti e le responsabilità in materia di mitigazione del rischio di coinvolgimento della Banca in fatti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sono rimessi in primis agli Organi aziendali.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare politiche di governo del Rischio di riciclaggio adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Banca e del Gruppo. In questa prospettiva, esso svolge le proprie funzioni con riferimento non solo alla realtà aziendale della Banca, ma anche valutando l'operatività complessiva del Gruppo ed i rischi cui il medesimo è esposto. L'Amministratore Delegato appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche. L'Esponente Responsabile per l'AML funge da raccordo tra il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione e assicura che tale organo disponga delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la Banca è esposta. La Funzione Antiriciclaggio verifica, nel continuo, l'idoneità delle citate procedure al fine di assicurare un adeguato presidio del citato rischio, coordinandosi con le altre Funzioni Aziendali di Controllo. Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo (Group Chief AML Officer) accerta che le società appartenenti al Gruppo attuino, nella propria realtà aziendale, le strategie e le politiche di Gruppo in materia AML. L'Internal Audit verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo Sistema dei controlli interni.

Un'efficace attività di prevenzione del rischio non può, in ogni caso, essere demandata alle sole funzioni di controllo, ma deve svolgersi, in primo luogo, dove il rischio viene generato, in particolare nell'ambito delle Strutture Operative e della Rete di Vendita, le quali sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi.

Il modello di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo prevede, pertanto, il coinvolgimento degli Organi aziendali e delle Strutture Operative di ciascuna società del Gruppo e della Rete di Vendita, secondo l'articolazione di ruoli e responsabilità di seguito riportata.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della supervisione e del controllo dell'attuazione del quadro di governance interna e di controllo interno, al fine di assicurare la conformità ai requisiti applicabili nel contesto della prevenzione di ML/TF. In particolare:

² Nel seguito sono elencate le principali attribuzioni sul tema della conformità alle norme in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Per un'analisi completa dei compiti si rimanda alla regolamentazione interna in tema di governo societario.

- approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e con il finanziamento del terrorismo;
- approva la presente Policy ed è responsabile del riesame periodico della stessa, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva l'istituzione della Funzione Antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre Funzioni Aziendali di Controllo;
- valuta, almeno una volta all'anno, l'effettivo funzionamento e l'attività della Funzione Antiriciclaggio, tenendo conto, tra l'altro, delle conclusioni di tutte le attività di *audit* svolte sulla medesima, anche in relazione all'adeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (come *infra* definito);
- approva le linee di indirizzo di un Sistema dei controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione ed alla gestione del Rischio di riciclaggio e provvede al suo riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad "alto rischio";
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di presidio del Rischio di riciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le Strutture Operative e le Funzioni di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli Organi aziendali e tra le Funzioni di controllo nonché un sistema di condivisione della documentazione che consenta agli Organi aziendali accesso diretto alle relazioni delle Funzioni di controllo in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- esamina, con cadenza almeno annuale, la relazione del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale e dei componenti la rete di vendita nonché sulle comunicazioni inoltrate dal Collegio Sindacale e/o dall'Organismo di Vigilanza; nel caso in cui dette comunicazioni si riferiscano a infrazioni considerate rilevanti, ne viene data informativa anche alla prima riunione utile da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- riceve, anche con cadenza inferiore all'anno, appositi aggiornamenti sulle attività considerate a più alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- esamina, con cadenza almeno annuale, il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio condotta dalla Funzione Antiriciclaggio;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio e individua i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia;
- nomina l'Esponente Responsabile per l'AML e assicura che il medesimo soddisfi le condizioni previste dalle Disposizioni;

- assicura che l'Esponente Responsabile per l'AML sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al Rischio di riciclaggio della Banca;
- sentito il Collegio Sindacale, nomina e revoca il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette;
- definisce e approva i criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Comitato Rischi

Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e Sistema dei controlli interni. Con specifico riferimento al presidio del Rischio di riciclaggio:

- assiste il Consiglio di Amministrazione, esprimendo un parere, almeno annualmente, sulla conformità, sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del Sistema dei controlli interni, sull'organizzazione aziendale e sui requisiti che devono essere rispettati dalle Funzioni Aziendali di Controllo, nonché verifica che le stesse si conformino correttamente alle indicazioni ed alle linee guida del Consiglio di Amministrazione;
- porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali punti di debolezza rilevati e le conseguenti azioni correttive da intraprendere, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano correttamente identificati, misurati, gestiti e monitorati in modo adeguato. In particolare, esprime un parere in merito all'adeguatezza quali-quantitativa della Funzione Antiriciclaggio, nonché sul possesso, della stessa, di un'appropriata autonomia;
- assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle "linee guida" e delle "policy" in materia di rischi e sistema di controlli interni, anche in coerenza con la propensione al rischio prescelta. In particolare, formula proposte in merito a:
 - alle modalità di esercizio delle attività di controllo strategico, gestionale e tecnico-operative nei confronti delle singole società e del Gruppo;
 - all'assetto di controllo di Gruppo, con particolare riferimento alle scelte di accentramento di specifiche funzioni di controllo in conformità alle disposizioni di Vigilanza;
 - al modello organizzativo a supporto delle Funzioni di Controllo, le linee guida sulle rispettive attività, necessarie per la determinazione dei relativi regolamenti, il coordinamento delle diverse funzioni;
- esamina preventivamente il piano di attività e la relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio, nonché le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ivi compresi gli esiti dell'esercizio di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotto dalla Funzione Antiriciclaggio, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit, ovvero dal Collegio Sindacale. Può chiedere alla Funzione Internal Audit, laddove ne ravvisi la necessità, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ha accesso a tutte le informazioni e ai dati ricevuti dalle Funzioni Aziendali di controllo ai fini dello svolgimento dei propri compiti.

Collegio Sindacale

Con specifico riferimento al presidio del Rischio di riciclaggio, il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio, avvalendosi delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed utilizzando i flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali, dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e dalle altre Funzioni aziendali di controllo. In tale ambito:
 - valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della Clientela, la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
 - analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- esprime il proprio parere in ordine alla nomina e alla revoca del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette;
- viene sentito in merito alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del Rischio di riciclaggio;
- vigila sull'osservanza delle norme contenute nel Decreto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- comunica senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative;
- inoltra, al Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, eventuali segnalazioni di operazioni rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza contribuisce in via preventiva alla definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e monitora nel continuo il rispetto dei processi ivi previsti. Nel caso in cui un reato presupposto sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee. Per lo svolgimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza riceve idonei flussi informativi dalle diverse funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, infine, inoltra al Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette eventuali segnalazioni di operazioni sospette rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

Amministratore Delegato

L'incarico di Esponente Responsabile per l'AML può essere attribuito all'Amministratore Delegato, ferma restando la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e considerare eventuali situazioni di conflitto di interessi. L'Amministratore Delegato, anche quale Esponente Responsabile per l'AML ove nominato:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del Rischio di riciclaggio approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio;
- ai fini di quanto sopra, esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle;
- garantisce una comunicazione periodica al Consiglio di Amministrazione circa le attività svolte dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio nonché la trasmissione al medesimo Organo di informazioni e dati sufficientemente esaurienti e tempestivi sui rischi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- informa il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali violazioni gravi o significative in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e raccomanda le relative azioni correttive;
- garantisce che il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (i) abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, (ii) disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti per poter assolvere adeguatamente i compiti che gli sono stati assegnati e (iii) sia informato sugli incidenti e sulle carenze individuati dai sistemi di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;
- tiene conto, nella predisposizione delle procedure operative, delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali;
- definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del Rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio; tale procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'*iter* valutativo;
- con riferimento al medesimo tema, adotta misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- definisce la presente Policy e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la Clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dal Consiglio di Amministrazione;

- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione riveste carattere di continuità e sistematicità e tiene conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalla Banca;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la Clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale;
- assicura, nei casi di esternalizzazione dei compiti operativi della Funzione Antiriciclaggio, il rispetto della normativa applicabile e riceve periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate.

Esponente Responsabile per l'AML

La Banca conferisce l'incarico di Esponente Responsabile per l'AML della stessa Banca e del Gruppo ad un soggetto individuato in seno al Consiglio di Amministrazione, dotato dei necessari requisiti.

Prima della nomina, il Consiglio di Amministrazione accerta l'esistenza in capo al candidato alla carica di Esponente Responsabile per l'AML di eventuali conflitti di interesse e l'idoneità delle misure adottate per prevenirli e/o gestirli. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione considera – quantomeno – le seguenti ipotesi di conflitto e le relative misure rimediali:

- deleghe su aree operative oggetto di verifica da parte del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- diretto coinvolgimento in operazioni che formano oggetto di scrutinio da parte della Funzione Antiriciclaggio;
- eventuali rapporti di parentela o affinità con il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio o con il personale della Funzione Antiriciclaggio;
- deleghe in merito alla gestione delle risorse umane e tecniche della Funzione Antiriciclaggio;
- deleghe in merito alla predisposizione ed approvazione delle politiche, procedure e misure di controllo interno in materia AML.

La Banca adotta apposite misure organizzative, da valutarsi caso per caso, al fine di mitigare eventuali conflitti di interessi connessi al conferimento dell'incarico di Esponente Responsabile per l'AML; al riguardo, la Banca può adottare una o più delle seguenti misure:

- rimodulazione delle deleghe/competenze dell'Esponente Responsabile per l'AML;
- obbligo per l'Esponente Responsabile per l'AML di riferire in Consiglio su eventuali situazioni di conflitto;
- possibilità per il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- predisposizione di *report* periodici del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio direttamente a beneficio del Consiglio di Amministrazione.

Per ciò che attiene ai profili di competenza, l'Esponente Responsabile per l'AML deve essere in possesso di adeguate conoscenze teoriche o pratiche nei seguenti ambiti:

- rischi di riciclaggio, politiche, controlli e procedure AML nonché modello di *business* della Banca e del settore in cui la medesima opera;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca);
- sistemi di controllo interno.

In considerazione del fatto che l'incarico di Esponente Responsabile per l'AML ha natura esecutiva, per gli amministratori che non svolgano già incarichi di natura esecutiva, il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso in capo a tale esponente dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti per gli amministratori con incarichi esecutivi.

L'Esponente Responsabile per l'AML costituisce il principale punto di contatto tra il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione e assicura che quest'ultimo disponga delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la Banca e il Gruppo sono esposti.

L'Esponente Responsabile per l'AML:

- monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche della Banca e dei rischi cui essa è esposta;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della Funzione Antiriciclaggio;
- assicura che gli Organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;
- informa gli Organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- verifica che il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle Autorità di vigilanza;
- assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio siano valutate dagli Organi aziendali.

L'Esponente Responsabile per l'AML verifica altresì l'adeguatezza e la completezza delle informazioni e dei dati comunicati dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio agli Organi aziendali nell'ambito delle proprie relazioni. A tal fine, le relazioni del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio vengono trasmesse con congruo anticipo all'Esponente Responsabile per l'AML.

Direttore Generale

Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione a cui riporta. In particolare, il Direttore Generale, con riferimento alle tematiche di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo:

- sovrintende alla gestione ordinaria della Banca, nell'ambito delle direttive fissate dall'Amministratore Delegato, garantendo che il funzionamento della stessa avvenga nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- supporta l'Amministratore Delegato nella definizione delle responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nei diversi processi aziendali in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- emana, anche per il tramite delle competenti funzioni aziendali, apposite disposizioni interne nel rispetto del sistema normativo definito dal Consiglio di Amministrazione.

Funzione Internal Audit

La Funzione Internal Audit verifica in modo continuativo, secondo un approccio *risk based*, il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo Sistema dei controlli interni.

Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Funzione Internal Audit, anche attraverso controlli di tipo ispettivo, verifica:

- il rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il funzionamento dell'Archivio Unico Informatico e l'allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio medesimo;
- il grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva".

Inoltre, tenendo conto del modello di business della Banca, una particolare attenzione è posta alle attività di controllo dell'operato della Rete di consulenti finanziari di cui la Banca si avvale, svolte dalla Funzione Internal Audit.

Nello specifico, l'Unità Audit Rete di Vendita, presso la Funzione Internal Audit, monitora il rispetto, da parte della Rete di Vendita, delle regole di condotta, ivi comprese quelle in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, richiamate in sede contrattuale e dalle disposizioni e linee guida in materia, contenute nella normativa aziendale. Svolge tale attività utilizzando appositi strumenti di analisi a distanza, effettuando verifiche ed accertamenti in loco sia presso i collaboratori delle Rete di Vendita, sia presso gli uffici amministrativi dei consulenti finanziari. Effettua l'istruttoria e sottopone al Comitato Disciplinare Rete di Vendita le proposte sui provvedimenti da adottare nei confronti dei collaboratori della Rete di Vendita che si siano resi

inadempienti con riferimento alle disposizioni normative e regolamentari, nonché alle procedure ed alle regole di comportamento previste internamente.

Nell'ambito dell'Unità Audit Rete di Vendita opera la struttura "Audit presidio normativo rete", a cui sono assegnati i seguenti compiti anche in ambito antiriciclaggio:

- effettuare verifiche a distanza di tipo massivo sulla rete di vendita al fine di verificare il rispetto della normativa;
- monitorare l'evoluzione del quadro regolamentare interno/esterno per evolvere il framework dei controlli e degli indicatori di tipo normativo;

La Funzione Internal Audit è responsabile, inoltre, del processo di *whistleblowing*, al cui interno la Banca ha identificato il Responsabile del Sistema Interno di segnalazioni (in seguito anche "Responsabile Whistleblowing" o "Responsabile WB"), nominato *ad personam* dal Consiglio di Amministrazione.

La Funzione svolge interventi di *follow-up* per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

La Funzione riporta, almeno annualmente, agli Organi aziendali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

Funzione Compliance

La Funzione Compliance presiede la gestione dei rischi di non conformità alle norme, secondo un approccio *risk based*, con riguardo all'attività aziendale, ad esclusione degli ambiti normativi demandati *ex lege* alle altre Funzioni di Controllo. La Funzione Compliance, in ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura di monitoraggio e gestione delle segnalazioni di ordini ed operazioni sospette – Market Abuse, valuta e analizza le segnalazioni pervenute dall'unità che effettua i controlli di I° Livello, e qualora permangano ragionevoli dubbi che si tratti di ordini ed operazioni manipolativi del mercato informa tempestivamente il Direttore Generale e segnala i nominativi dei clienti/dipendenti oggetto di segnalazione alla CONSOB, in ottemperanza a quanto previsto in materia di market abuse, allegando le schede di dettaglio delle operazioni ritenute anomale con ogni informazione utile a ricostruire la cronologia degli eventi e le ragioni sottostanti dette operazioni. Le segnalazioni trasmesse all'Autorità di Vigilanza sono inoltrate anche alla Funzione Antiriciclaggio.

Nel caso di istanze ricevute dalle Autorità di Vigilanza, la Funzione Compliance – Unità Supporto Esposti ed Istanze di Vigilanza di Banca Mediolanum trasmette per *e-mail* copia dell'istanza ricevuta all'Unità Analisi AML di Banca Mediolanum, la quale provvede a censire la richiesta ricevuta, avviando apposita istruttoria sulla posizione del/i Cliente/i interessato/i, tramite l'inserimento di apposita segnalazione nel Workflow AML.

Funzione Risk Management

La Funzione Antiriciclaggio collabora con la Funzione Risk Management al fine di definire ed attuare politiche di governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo coerenti con la strategia di gestione del rischio della Banca; in particolare, collabora nella definizione e nel periodico aggiornamento del Risk Appetite Framework (RAF) per assicurare la corretta inclusione e valutazione del rischio di riciclaggio.

Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio è responsabile, secondo un approccio *risk based*, del presidio del Rischio di riciclaggio e degli adeguamenti dei processi all'evoluzione del contesto normativo e procedurale in tale ambito.

Verifica, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Pone particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della Clientela e di conservazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La Funzione Antiriciclaggio:

- costituisce funzione di controllo di secondo livello e rientra nel novero delle Funzioni Aziendali di Controllo;
- è indipendente ed è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai suoi compiti, comprese quelle economiche, eventualmente attivabili anche in autonomia;
- deve essere dotata di personale adeguato per numero, competenze tecnico – professionali ed aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo;
- riferisce sempre direttamente agli Organi aziendali;
- ha accesso a tutte le attività della Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti;
- collabora con le altre funzioni aziendali di controllo per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale.

Con specifico riferimento alle attività di adeguata verifica della Clientela, al fine di garantire al tempo stesso l'efficacia e l'efficienza dei processi, il diretto coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio è previsto sulla base di un approccio *risk based*, tenuto conto di eventuali circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio.

In attuazione di quanto precede, il modello organizzativo e operativo definito dalla Banca prevede che l'Unità Presidio Operativo AML, all'interno dell'Unità Banking Controls & Knowledge, e il Personale cui è affidata la gestione e amministrazione dei rapporti con la Clientela, per quanto di rispettiva competenza procedano all'espletamento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica nelle ipotesi considerate a rischio più elevato, individuate nel medesimo paragrafo 5.3. Nell'ambito del processo sopra descritto, sono altresì definiti opportuni meccanismi di *escalation* per le ipotesi in cui il Rischio di riciclaggio si presenti particolarmente elevato.

In aggiunta a quanto precede, la Funzione Antiriciclaggio:

- identifica le norme applicabili in tema di presidio del Rischio di riciclaggio, ivi comprese quelle in materia di sanzioni finanziarie, e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- presta consulenza e assistenza agli Organi aziendali, all'Alta Direzione e alle unità organizzative della Banca, per le tematiche di competenza, soprattutto in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi, di

modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività, ponendo particolare attenzione nella identificazione e valutazione dei rischi associati a prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi;

- collabora alla definizione del Sistema dei controlli interni, delle procedure e dei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del Rischio di riciclaggio;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del Rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale Rischio;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione del Rischio di riciclaggio e l'idoneità del Sistema dei controlli interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio di tale rischio;
- cura la definizione e mantenimento dei presidi volti a garantire l'osservanza degli obblighi di Adeguata verifica della Clientela, secondo un approccio *risk based* che prevede la graduazione di tali obblighi in funzione del profilo di Rischio di riciclaggio attribuito al Cliente;
- può svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata nei soli casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali o soggettive – è particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio;
- verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di Adeguata verifica della Clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive;
- analizza e istruisce le segnalazioni esogene ed endogene ricevute di presunte operazioni sospette da sottoporre al Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- esamina le evidenze emergenti da sistemi automatici di rilevazione o da sistemi di rilevazione specifici della Funzione Antiriciclaggio stessa e ne approfondisce i risultati per l'eventuale sottomissione al Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette per la valutazione delle eventuali segnalazioni alla UIF;
- supporta il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette nella trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate;
- in raccordo con il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, conduce verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della Clientela e definisce procedure di gestione delle segnalazioni interne provenienti dal primo livello riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- presidia la trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati registrati in AUI e delle comunicazioni oggettive, da parte dell'*outsourcer* informatico;
- trasmette alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive;
- collabora, in relazione alle tematiche antiriciclaggio, con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del Decreto Antiriciclaggio ed evade le richieste di informazioni provenienti dalle medesime;

- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale, e di indicatori di efficacia dell'attività di formazione svolta;
- valuta, oltre all'istruzione di base, le esigenze di formazione specifica, garantendo che sia fornita un'adeguata formazione teorica e pratica alle persone esposte a differenti livelli di rischi di ML/TF;
- predispone, almeno una volta l'anno, una Relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale, che presenta direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi e al Collegio Sindacale;
- conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate e secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Banca d'Italia, l'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i cui esiti confluiscono nella Relazione annuale di cui al precedente alinea;
- informa tempestivamente gli Organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- informa periodicamente gli Organi aziendali, direttamente, circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla medesima funzione e alle necessità di potenziarle;
- predispone appositi flussi informativi diretti agli Organi aziendali, all'Esponente Responsabile per l'AML e all'Amministratore Delegato;
- svolge in *outsourcing*, per le società del Conglomerato finanziario con le quali sono in essere appositi accordi di servizio, specifici compiti operativi in materia di contrasto al Rischio di riciclaggio, secondo le modalità definite negli accordi medesimi;
- raccoglie ed esamina i flussi informativi provenienti dalle omologhe funzioni delle società controllate appartenenti al Conglomerato finanziario;
- nell'ambito di competenza, predispone/valida e aggiorna la normativa interna, le Policy ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e predispone, ove necessario, le correlate linee guida di Gruppo.

Al fine di consentire agli Organi aziendali l'accesso diretto alle relazioni in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate, la Funzione Antiriciclaggio si avvale, quale sistema di condivisione della documentazione, della piattaforma Sherpany, in uso presso la Divisione Affari Societari per la divulgazione del materiale ai diversi componenti degli Organi aziendali.

Gli addetti della Funzione Antiriciclaggio devono essere in una posizione sufficientemente indipendente da poter manifestare il proprio giudizio, esprimere pareri e fornire raccomandazioni in modo imparziale; indipendentemente dal proprio inquadramento all'interno dell'organizzazione, devono essere scevri da qualsiasi effettivo conflitto di interesse derivante da relazioni professionali o personali o interessi pecuniari o di altro tipo, che potrebbero contrastare con i doveri ai quali sono sottoposti; inoltre, devono essere immuni da indebite interferenze che possono limitare o modificare la loro sfera d'azione o lo svolgimento delle proprie funzioni, o ancora che possano intaccare o influenzare significativamente il loro giudizio ovvero il contenuto del proprio lavoro.

Il sistema di remunerazione e incentivazione del personale della Funzione Antiriciclaggio deve essere conforme alla regolamentazione di Vigilanza nonché alle politiche interne.

Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio (di seguito anche "**Responsabile Antiriciclaggio**") è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Responsabile Antiriciclaggio deve possedere i necessari requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, nonché di onorabilità e correttezza individuati dalla presente Policy, la cui sussistenza – sia al momento di assunzione dell'incarico che nel continuo – è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile Antiriciclaggio dispone del tempo necessario all'efficace adempimento dei propri compiti.

Per garantire la necessaria indipendenza ed autorevolezza, il Responsabile Antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.

Per ciò che attiene ai profili di professionalità e competenza, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- conoscenza approfondita delle disposizioni normative e regolamentari in materia antiriciclaggio e antiterrorismo e/o precedenti esperienze in materia di gestione del rischio e/o nell'ambito delle Funzioni di Controllo;
- conoscenza approfondita del settore bancario-finanziario;
- capacità di relazionarsi con le Autorità di Vigilanza, le Autorità Inquirenti e gli Organi Aziendali.

Relativamente ai profili di onorabilità e correttezza, il Responsabile Antiriciclaggio deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del DM 169/2020³.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le caratteristiche del candidato e sentito il Collegio Sindacale ne autorizza l'assegnazione dell'incarico.

Il Responsabile Antiriciclaggio:

- partecipa, ove richiesto, alle riunioni degli Organi aziendali e riferisce direttamente agli stessi, coordinandosi preventivamente con l'Esponente Responsabile per l'AML;
- ha accesso a tutti i necessari documenti aziendali per potere adempiere ai propri compiti previsti dalla regolamentazione di Vigilanza;
- verifica la funzionalità di procedure, strutture e sistemi, prestando supporto e consulenza sulle scelte gestionali;
- rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.

³ Per maggiori dettagli si rimanda alla normativa interna "*Policy per la nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo*".

La Banca ha adottato misure e presidi organizzativi finalizzati a garantire la continuità operativa della Funzione Antiriciclaggio anche in casi di assenza o impedimento, di natura temporanea, del Responsabile Antiriciclaggio.

La Funzione Antiriciclaggio è articolata in Unità di Controllo e Unità di Staff, con compiti e responsabilità ben definiti e dettagliatamente illustrati nella normativa interna predisposta (e periodicamente aggiornata) dalla medesima Funzione⁴.

Anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile Antiriciclaggio, gli addetti della Funzione Antiriciclaggio sono in grado di garantire su base continuativa il monitoraggio del quadro normativo di riferimento e la *compliance* con i requisiti espressi dalle Autorità di Vigilanza, l'analisi degli impatti sui processi aziendali derivanti da eventuali nuovi adempimenti afferenti agli ambiti normativi di pertinenza, lo svolgimento dei controlli di secondo livello e l'adempimento degli obblighi di *reporting*, l'analisi e l'istruttoria delle segnalazioni esogene ed endogene ricevute in merito a presunte operazioni sospette.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile Antiriciclaggio, l'Esponente Responsabile per l'AML, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, si interfaccia con i referenti delle Unità di Controllo e Unità di Staff della Funzione Antiriciclaggio, ciascuno per quanto di propria competenza.

Laddove l'assenza o l'impedimento del Responsabile Antiriciclaggio si protragga per oltre 3 mesi, il Consiglio di Amministrazione si riunisce al fine di procedere alla sostituzione del Responsabile Antiriciclaggio o alla nomina di un Responsabile Antiriciclaggio *pro tempore*⁵.

Il Responsabile Antiriciclaggio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, quale Responsabile Antiriciclaggio a livello di Gruppo, ai sensi di quanto previsto dagli Orientamenti EBA su Politiche e Procedure AML e dalle Disposizioni (anche "**Group Chief AML Officer**").

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo:

- collabora con i Responsabili Antiriciclaggio delle società italiane o estere del Gruppo e garantisce che i medesimi Responsabili svolgano i propri compiti in maniera coordinata e secondo politiche e procedure coerenti con quelle di Gruppo;
- sovrintende all'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio condotto dalle società del Gruppo;
- redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di Gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del Gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di Gruppo;
- presenta agli Organi aziendali della Capogruppo, nell'ambito della relazione annuale, un'apposita sezione sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo;
- elabora e sottopone agli Organi aziendali della Capogruppo procedure, metodologie e *standard* di Gruppo in materia antiriciclaggio con particolare riferimento alle procedure di adeguata verifica e

⁴ Come più dettagliatamente illustrato nell'Ordinamento dei Servizi di Banca Mediolanum S.p.A. e nel Regolamento della Funzione Antiriciclaggio.

⁵ Cfr. Policy per la nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo.

garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del Gruppo siano in linea con tali *standard* oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;

- stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del Gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di garantire l'attuazione di politiche e procedure in materia AML/CFT efficaci a livello di Gruppo, il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo si avvale delle risorse della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.

Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio, il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette è il legale rappresentante del destinatario ovvero un delegato del destinatario; la delega può essere conferita anche al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, e le Disposizioni della Banca d'Italia prevedono espressamente che gli intermediari di rilevanti dimensioni possano attribuire le delega per la segnalazione di operazione sospetta a più soggetti definendone lo specifico perimetro di responsabilità e azione. Il conferimento della delega è deliberato dall'Organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'Organo con funzione di controllo Al fine di garantire l'opportuna indipendenza del soggetto segnalante e il possesso di requisiti di professionalità e onorabilità adeguati, il ruolo di Responsabile della Segnalazione di Operazioni Sospette può essere attribuito al Responsabile Antiriciclaggio; tale scelta, oltre a garantire l'opportuna indipendenza del soggetto segnalante, consente di valorizzare le specifiche competenze del responsabile in materia di antiriciclaggio, nonché la conoscenza delle procedure di adeguata verifica e profilatura della Clientela adottate dalla Banca. In caso di non coincidenza può acquisire dal Responsabile Antiriciclaggio informazioni utili al processo di valutazione delle operazioni sospette.

Nel caso di presenza di più soggetti Responsabili, il coordinamento e la condivisione delle informazioni, risulta pienamente garantita dall'architettura degli applicativi già in uso e dai relativi processi operativi. Più precisamente la complessiva gestione delle pratiche è prevista all'interno dell'attuale strumento gestionale Workflow AML in uso presso la Funzione Antiriciclaggio mediante adozione di specifici profili utente da parte dei soggetti coinvolti, garantendo la tracciabilità, il controllo e la visualizzazione delle pratiche. Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di sostituti del/i Responsabile/i della Segnalazione di Operazioni Sospette – fatto salvo il possesso dei medesimi requisiti di professionalità e onorabilità previsti per il Responsabile Antiriciclaggio – il quale, in caso di assenza o impedimento del Delegato alla segnalazione delle operazioni sospette, subentra nei poteri e nei compiti del medesimo.

Il ruolo e le responsabilità del Delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno delle Strutture Operative della Banca e della Rete di Vendita.

Il Responsabile della Segnalazione di Operazioni Sospette:

- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle Strutture Operative coinvolte nel presidio del Rischio di riciclaggio (es. richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi);
- nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei Clienti oggetto di segnalazione di

operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei Clienti stessi;

- conosce e applica con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF;
- svolge, per quanto di competenza, un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla medesima;
- presta consulenza alle Strutture Operative in merito alle procedure da adottare per la segnalazione di eventuali operazioni sospette e all'eventuale astensione dal compimento delle operazioni;
- valuta tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli dalle Strutture Operative di primo livello e le comunicazioni inoltrategli da parte del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza e/o della Funzione Internal Audit nonché quelle di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- archivia, con propria motivazione scritta, le segnalazioni ritenute non fondate, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura;
- utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili;
- comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione;
- contribuisce all'individuazione delle misure necessarie a garantire la riservatezza e la conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione relativa alle segnalazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile, nel processo di valutazione delle operazioni sospette, può acquisire informazioni utili dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e avvalersi del supporto della Funzione Antiriciclaggio.

Il Delegato può abilitare gli addetti della Funzione Antiriciclaggio ad operare, sotto la propria responsabilità, (1) nel sistema di segnalazione delle operazioni sospette (Infostat-UIF), secondo le disposizioni impartite dall'UIF, (2) nel sistema di profilatura del rischio al fine di dare seguito operativamente all'aumento/diminuzione del profilo dei soggetti analizzati deciso dallo stesso, (3) nel sistema di comunicazioni delle infrazioni ai limiti sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore (SIAR) e (4) nel sistema GE.SA.FIN. di richieste preventive di autorizzazione per operazioni/pagamenti sui documenti rappresentativi di merci in caso di paesi embargati/sanzionati/aventi restrizioni e/o nel sistema S.I.G.M.A. per operazioni/pagamenti avente per oggetto materiali d'armamento, nonché ad operare, sempre sotto la propria responsabilità, nel sistema di gestione delle segnalazioni aggregate (S.Ar.A.).

Rete di Vendita

I consulenti finanziari della Rete di Vendita (c.d. Family Banker®) curano, in prima persona, il processo di identificazione e di adeguata verifica della Clientela loro assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione

del rischio sotteso. Ad essi compete, inoltre, lo svolgimento del processo di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa e laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio o dall'Unità Presidio Operativo AML.

I consulenti finanziari, nell'ambito delle attività svolte per conto della Banca, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Banca stessa, anche con riferimento alle regole di condotta ai fini antiriciclaggio, così come previsto dai contratti di agenzia.

La Banca fornisce ai propri consulenti finanziari appositi strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta per loro specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

Tutta la documentazione richiesta ed ottenuta dai clienti, sia in fase di primo censimento sia in fase di controllo costante della clientela, è conservata dal Family Banker® per un periodo di 10 anni decorrenti dal giorno di compimento dell'operazione ovvero dalla data di chiusura del rapporto continuativo. I documenti sono prontamente resi disponibili, in formato cartaceo o elettronico laddove possibile, su richiesta delle Autorità competenti e/o delle Funzioni Aziendali di Controllo.

La Banca monitora costantemente il rispetto, da parte della Rete di Vendita, delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale, anche attraverso verifiche periodiche presso gli uffici amministrativi dei consulenti finanziari.

Dal momento che ai consulenti finanziari compete, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela loro assegnata, i medesimi costituiscono, a tutti gli effetti, il primo livello segnaletico.

Compete, quindi, ai consulenti finanziari l'onere di segnalare tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali Operazioni Sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Strutture Operative

Le Strutture Operative costituiscono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture sono chiamate, infatti, a identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, tali strutture devono rispettare i limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori delle Strutture Operative, nell'ambito delle mansioni a cui sono assegnati, sono tenuti a conoscere e uniformarsi alle leggi, ai regolamenti ed alle norme emanate dalla Banca. I documenti aziendali che disciplinano aspetti organizzativi e comportamentali afferenti al rispetto delle norme vigenti, sia di legge sia definite internamente dalla Banca, sono portati a conoscenza di tutto il Personale attraverso la loro pubblicazione e diffusione secondo le modalità previste da ciascuna società del Gruppo.

Allorché il Personale, nell'espletamento delle proprie attività, rilevi che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Banca o delle società del Gruppo in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo deve darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile.

Nel caso in cui alle Strutture Operative sia assegnata l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la Clientela, alle medesime compete il processo di identificazione e di Adeguata verifica della Clientela loro assegnata quale primo livello di controllo, sviluppando la conoscenza della medesima ed assicurando un monitoraggio continuo nel corso del rapporto, in funzione del rischio sotteso. Ad esse compete, inoltre, lo svolgimento del processo di adeguata verifica rafforzata nei casi previsti dalla normativa e laddove richiesto dalla Funzione Antiriciclaggio, nonché l'onere di segnalare⁶ tempestivamente, ove possibile prima di compiere l'operazione, eventuali Operazioni Sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Ogni Responsabile di Struttura è tenuto a curare al meglio la gestione del personale e degli strumenti operativi allo stesso affidati per assicurare il costante perseguimento degli obiettivi aziendali e deve, per quanto di competenza, osservare e far rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti, sia di legge sia quelle emanate dalla società di appartenenza.

A ciascun Responsabile, è attribuita la responsabilità complessiva della conformità e dell'efficace funzionamento dei controlli di primo livello all'interno della propria struttura, che si avvalgono di adeguati presidi e sistemi informativi.

Allorché i Responsabili, nell'espletamento delle proprie funzioni, rilevino che i processi operativi non siano aderenti alle norme di riferimento o i presidi adottati non siano efficaci al fine di prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Banca o delle società del Gruppo in operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo devono, previ i necessari approfondimenti, interessare senza ritardi la Funzione Antiriciclaggio per le valutazioni di competenza.

A tal riguardo, la Banca fornisce, ai propri dipendenti e collaboratori, strumenti operativi e procedure, anche informatiche, in grado di assisterli nei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio e appronta specifici programmi di formazione e aggiornamento professionale permanenti a favore di quest'ultimi, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti.

Tutta la documentazione richiesta ed ottenuta dai Family Banker® o direttamente dai clienti (sia in fase di primo censimento sia in fase di controllo costante della clientela), è conservata dalla Banca per un periodo di 10 anni decorrenti dal giorno di compimento dell'operazione ovvero dalla data di chiusura del rapporto continuativo. I documenti sono prontamente resi disponibili, in formato cartaceo o elettronico laddove possibile, su richiesta delle Autorità competenti e/o delle Funzioni Aziendali di Controllo.

⁶ Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

Direzione Service, Operations & ICT

La Direzione Service, Operations & ICT è responsabile della gestione dei processi di funzionamento della Banca, erogati attraverso le strutture dei Settori Customers Banking Center, Product Operations, Sales Support Center, dell'Unità di Supporto Manageriale Banking Controls & Knowledge, e la Divisione ICT.

Presidia e manutiene i sistemi informativi della Banca e delle società per le quali è prevista l'erogazione di servizi. Cura i rapporti con gli outsourcer, ne presidia e controlla le attività, valutando le prestazioni erogate ed i livelli di servizio.

Gestisce i contatti diretti dei Clienti e dei potenziali Clienti (cd. *prospect*) con la Banca per finalità di tipo informativo e dispositivo, mediante i servizi disponibili su diversi canali: telefono (Banking Center, Risponditore Vocale Automatico, SMS, Mobile Banking) e rete *internet* (*mail, chat, internet banking*).

La Direzione, inoltre, eroga un servizio di assistenza telefonica e scritta alla Rete di Vendita (Sales Support Center) al fine di fornire risposte celeri alle istanze dei Clienti per il tramite dei consulenti finanziari.

Tramite il Settore Product Operations, la Direzione gestisce la ricezione e l'archiviazione dei documenti in ingresso, l'anagrafe Clienti, l'accensione, gestione ed estinzione dei rapporti di tutti i prodotti collocati dalla Banca operando a supporto delle unità organizzative "specialistiche" della Banca e delle Società Prodotto, nel rispetto di quanto previsto dagli incarichi di distribuzione.

Applica le condizioni contrattuali ed economiche, attive e passive, dei vari servizi e prodotti della Banca e del Gruppo, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale.

Il Responsabile della Direzione Service, Operations & ICT autorizza l'avvio, la prosecuzione, o il mantenimento di un rapporto continuativo o l'esecuzione di una operazione occasionale con Persone Esposte Politicamente, nonché l'avvio, la prosecuzione o il mantenimento di un rapporto continuativo che coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio o l'esecuzione di un'operazione che coinvolga tali Paesi.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile della Direzione Service, Operations & ICT, è conferita delega al Responsabile del Settore Product Operations per autorizzare l'avvio, la prosecuzione, o il mantenimento di un rapporto continuativo o l'esecuzione di una operazione occasionale con Persone Esposte Politicamente nonché l'avvio, la prosecuzione o il mantenimento di un rapporto continuativo che coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio o l'esecuzione di un'operazione che coinvolga tali Paesi.

Qualora la decisione di avviare o proseguire⁷ un rapporto continuativo sia sottoposta per legge (Persone Esposte Politicamente, rapporti che coinvolgono Paesi Terzi ad Alto Rischio) all'autorizzazione di un alto dirigente, la Funzione Antiriciclaggio esprime un proprio parere preventivo.

Qualora l'Alto Dirigente (ovvero il Responsabile della Direzione Service, Operations & ICT o, in caso di sua assenza o impedimento, il Responsabile del Settore Product Operations) decida di non adeguarsi al parere

⁷ Si fa riferimento esclusivamente al caso di Clienti che acquisiscono lo status di Persone Esposte Politicamente o che abbiano trasferito la propria residenza / sede legale in Paesi Terzi ad alto rischio in una fase successiva all'apertura del rapporto.

della Funzione Antiriciclaggio, l'alto dirigente è tenuto a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure che saranno adottate per mitigare i rischi segnalati.

Il concreto esercizio della delega attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del delegato principale ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito.

Nell'ambito della Direzione Service, Operations & ICT, l'unità organizzativa di supporto manageriale denominata "**Banking Controls & Knowledge**" ha il compito di definire e documentare l'insieme dei controlli di primo livello a presidio del Rischio di riciclaggio sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Funzione Antiriciclaggio e costituisce il riferimento unico operativo della Direzione Service, Operations & ICT per tali tematiche. In particolare, l'Unità Presidio Operativo AML, all'interno dell'Unità Banking Controls & Knowledge:

- presidia il processo di adeguata verifica rafforzata della Clientela – sia in caso di cliente a Rischio alto di riciclaggio sia in caso di incremento del profilo di Rischio di riciclaggio per passaggio a rischio alto, nei casi diversi da quelli oggetto di analisi da parte della Funzione Antiriciclaggio, nonché in occasione della scadenza periodica dei profili assegnati – e delle eventuali operazioni; con riferimento al Gruppo assicurativo, per cui la Banca svolge attività di distribuzione, presidia il processo di adeguata verifica rafforzata delle operazioni ritenute a rischio alto, così come definito dalla Funzione Antiriciclaggio del Gruppo Assicurativo Mediolanum Vita.
- esegue controlli di primo livello sulle operazioni disposte dalla clientela, sulla base di parametri e regole condivise con le Funzioni Antiriciclaggio della Banca e delle società del Gruppo con le quali sono in essere specifici accordi di esternalizzazione;
- esegue i controlli di primo livello relativi a specifiche operazioni eseguite dalla clientela (a titolo esemplificativo: bonifici di importo rilevante, bonifici in dollari, mancata corrispondenza tra beneficiario e intestatario del rapporto sui bonifici in ingresso, operazioni eseguite da trust/fiduciarie, incasso di cambiali, operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio, operatività sulle carte prepagate e carta conto, etc.);
- effettua il monitoraggio nel continuo dell'operatività (bancaria, assicurativa e finanziaria) della Clientela non assegnata ad un consulente finanziario, sulla base di parametri condivisi con la Funzione Antiriciclaggio, raccordandosi con l'Ufficio Marketing Clienti Self della Divisione Marketing Clienti e Servizi Digitali;
- in caso di adeguata verifica rafforzata, garantisce la miglior tempestività possibile alla lavorazione delle operazioni disposte dalla Clientela, coinvolgendo la Funzione Antiriciclaggio nei casi in cui per circostanze oggettive, ambientali o soggettive è particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio;
- presidia i processi propedeutici alla valutazione e conseguente decisione sull'autorizzazione - da parte dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero i loro delegati - sull'avvio, la prosecuzione, o il mantenimento di un rapporto continuativo o l'esecuzione di una operazione occasionale con Persone Esposte Politicamente, nonché sull'avvio, la prosecuzione o il mantenimento di un rapporto continuativo che coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio o l'esecuzione di un'operazione che coinvolga tali Paesi.

Al Responsabile dell'Unità di supporto manageriale denominata Banking Controls & Knowledge e al Responsabile dell'Unità Presidio Operativo AML sono conferite, rispettivamente, specifiche deleghe per autorizzare operazioni fino a 100.000 euro e fino a 15.000 euro che coinvolgano Paesi Terzi ad alto rischio.

All'interno dell'Unità di Supporto Manageriale Banking Controls & Knowledge, opera, inoltre, l'Ufficio Presidio Operativo Servizi Bancari che effettua tra l'altro, il monitoraggio dell'operatività dei Clienti non assegnati a un Consulente Finanziario, al fine di intercettare e/o prevenire l'utilizzo fraudolento del conto corrente (cd. frodi attive), raccordandosi con l'Ufficio Marketing Clienti Self della Divisione Marketing Clienti e Servizi Digitali e avvalendosi dell'apposita *dashboard* messa a disposizione dall'Ufficio CRM Analitico. Inoltre, valuta e avvia il recesso dei rapporti e/o la revoca dei mezzi di pagamento concessi in caso di utilizzo irregolare del conto, per sospetta frode nonché per tutte le casistiche dove la Funzione Antiriciclaggio o l'ufficio Atti Giudiziari evidenzino un'irregolarità nella posizione, mantenendo evidenza delle decisioni assunte.

Qualora a seguito delle valutazioni e dei controlli effettuati la Direzione Service, Operations & ICT rilevi ragionevoli elementi di sospetto provvede ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Funzione Antiriciclaggio, affinché quest'ultima esegua tutti gli approfondimenti e le valutazioni del caso, raccordandosi con il Family Banker® o con il dipendente cui è affidata, nel concreto, la gestione e l'amministrazione dei rapporti con il Cliente.

Direzione Credito

La Direzione Credito ha la responsabilità di garantire l'adeguata attuazione della politica creditizia della Banca, assicurando, in particolare, il rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza ed usura. Sovrintende e coordina le attività operative connesse ai crediti ordinari e speciali, interagendo con la Clientela e la Rete di Vendita per il perfezionamento dei servizi richiesti.

In sede di istruttoria creditizia, la Direzione Credito effettua specifici approfondimenti sui diversi soggetti coinvolti al fine di identificare, valutare e gestire il Rischio di riciclaggio associato all'operazione, considerando altresì il profilo di rischio attribuito ai Clienti. Una volta concesso il credito, la Direzione pone particolare attenzione alla destinazione dei flussi finanziari, specie se accompagnati da vincoli di scopo.

Qualora, a seguito delle valutazioni e dei controlli effettuati, la Direzione Credito rilevi ragionevoli elementi di sospetto provvede ad effettuare una segnalazione di Operazione Sospetta alla Funzione Antiriciclaggio, affinché quest'ultima esegua tutti gli approfondimenti e le valutazioni del caso, raccordandosi con il Family Banker® o con il dipendente cui è affidata, nel concreto, la gestione e l'amministrazione dei rapporti con il Cliente, fornendo riscontro alla Direzione Credito.

La Direzione Credito tiene in debito conto gli esiti degli approfondimenti condotti dalla Funzione Antiriciclaggio nelle proprie valutazioni di merito creditizio.

Divisione Affari Fiscali

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Divisione Affari Fiscali cura il monitoraggio della normativa tempo per tempo emanata, assicurando il corretto recepimento, da parte delle strutture referenti, nei processi rilevanti ai fini della corretta identificazione della clientela.

Presidia il processo di classificazione della clientela ai fini QI, FATCA e CRS, occupandosi di fornire indicazioni di indirizzo sulle modalità di recupero dei dati mancanti, nonché consulenza specialistica su casistiche specifiche. In tale ambito, svolge le verifiche di conformità sui processi interessati e sulle evidenze documentali raccolte, di iniziativa e/o in relazione agli obblighi previsti dal "Compliance Program" (adempimento introdotto con il rinnovo del QI Agreement – con decorrenza 1° gennaio 2017 - che comprende procedure interne,

processi e controlli sufficienti per garantire che il QI soddisfi correttamente gli obblighi imposti dal QI Agreement, e sia adempiente agli obblighi FATCA ad esso applicabili).

Provvede alla predisposizione e trasmissione delle comunicazioni previste ai sensi della normativa DAC 6 all'Agenzia delle Entrate.

Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso

L'Ufficio Atti Giudiziari della Direzione Affari Societari, Legale e Contenzioso cura la ricezione e l'evasione di richieste o provvedimenti da parte degli Organi Investigativi e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo al censimento delle medesime nel gestionale di riferimento, e comunica, alla Linea Anagrafe Clienti Persone Fisiche, lo specifico codice da attribuire alla posizione del/i Cliente/i interessato/i, affinché tale informazione sia tenuta in debito conto per la profilatura di rischio della Clientela.

L'Ufficio Atti Giudiziari provvede, inoltre, a comunicare tempestivamente, alla Funzione Antiriciclaggio, specifiche richieste e provvedimenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di processo Segnalazione Operazioni Sospette in vigore.

Direzione Wealth Management

La Direzione Wealth Management ha il compito di supervisionare le attività di consulenza della Banca verso i Clienti ad elevata patrimonialità, sviluppando la conoscenza dei Clienti *black*⁸ non associati a consulenti finanziari ed è il referente interno nella gestione dei rapporti ad essi collegati.

Cura il processo di identificazione e adeguata verifica dei Clienti *private* non assegnati a Family Banker®, raccordandosi con l'Unità Presidio Operativo AML per quanto attiene al monitoraggio continuo dell'operatività nel corso del rapporto, in funzione del rischio.

Direzione Investment Banking

La Direzione Investment Banking fornisce consulenza in materia di finanza straordinaria alle società aventi come azionisti imprenditori che intrattengono già rapporti con la Banca come persona fisica o *prospect*, ovvero assistenza al Cliente impresa, nello studio ed esecuzione di operazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: emissioni di debito, quotazioni, acquisizioni / fusioni / cessioni, *joint ventures*.

Con specifico riferimento alla presente Policy, la Direzione cura le attività di adeguata verifica rafforzata dei Clienti/*prospect* che richiedono consulenza o assistenza, segnalando, alla Funzione Antiriciclaggio, eventuali operazioni sospette o comportamenti anomali rilevati.

Direzione Risorse Umane

La Direzione Risorse Umane cura, su richiesta dell'Unità Presidio Operativo AML, il processo di Adeguata verifica delle operazioni effettuate dai dipendenti della Banca che non sono abbinati ad un Family Banker®.

Il Settore Formazione Risorse Umane, presso la Direzione Risorse Umane assicura, in collaborazione con la Funzione Antiriciclaggio, la pianificazione e l'erogazione dei corsi specialistici di formazione ed aggiornamento

⁸ Clienti con patrimonio complessivo superiore o uguale a 2 milioni di euro.

professionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai dipendenti della Banca e delle società italiane del Gruppo.

Divisione Carriera, Pianificazione e Organizzazione Rete Commerciale

La Divisione Carriera, Pianificazione e Organizzazione Rete Commerciale cura, su richiesta dell'Unità Presidio Operativo AML, il processo di adeguata verifica delle operazioni effettuate dai consulenti finanziari della Rete di Vendita che ricoprono il ruolo di *manager* di sede.

Divisione Marketing Clienti e Servizi Digitali

Nella Divisione Marketing Clienti e Servizi Digitali, l'Ufficio Marketing Clienti Self gestisce e amministra i rapporti della clientela non assegnata ad un consulente finanziario.

Nell'ambito del presidio del Rischio di riciclaggio, l'Ufficio Marketing Clienti Self, quale unità di controllo di primo livello, effettua un monitoraggio nel continuo dell'operatività (bancaria, assicurativa e finanziaria) della Clientela non assegnata ad un consulente finanziario, con il supporto dell'Unità Presidio Operativo AML. Svolge pertanto gli adempimenti di adeguata verifica della clientela e, nei casi previsti, di Adeguata verifica rafforzata.

Qualora a seguito delle valutazioni e dei controlli effettuati l'Ufficio rilevi ragionevoli elementi di sospetto provvede ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Funzione Antiriciclaggio, affinché quest'ultima esegua tutti gli approfondimenti e le valutazioni del caso.

4.2 SOCIETÀ ITALIANE APPARTENENTI AL GRUPPO

Con riferimento al presidio del Rischio di riciclaggio, al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le Controllate in perimetro adottano una Policy coerente con i principi e le linee guida contenute nella presente Policy, secondo un principio di proporzionalità e in base alle specificità della propria attività.

In conformità con quanto richiesto dalla regolamentazione secondaria, l'Organo con funzione di supervisione strategica (sentito l'Organo con funzioni di controllo) di ogni società italiana appartenente al Gruppo nomina un proprio (i) Esponente Responsabile per l'AML in occasione del primo rinnovo degli Organi sociali e comunque non oltre il 30 giugno 2026 e (ii) Responsabile/titolare/referente della Funzione Antiriciclaggio.

Ferma la necessità di individuare un proprio Esponente Responsabile per l'AML, ciascuna società italiana appartenente al Gruppo effettua le proprie valutazioni secondo il principio di proporzionalità (valutazioni che vengono dettagliatamente illustrate in apposita documentazione interna) e può procedere alla nomina del predetto Esponente sia nell'ambito del Consiglio di Amministrazione che al di fuori di esso. Tale scelta deve in ogni caso essere preventivamente valutata con l'Esponente Responsabile per l'AML di Gruppo.

L'Esponente Responsabile per l'AML funge da raccordo tra il rispettivo Responsabile/titolare/referente della Funzione Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione e assicura che il medesimo sia adeguatamente informato circa i rischi di riciclaggio cui ciascuna società italiana appartenente al Gruppo è esposta.

Nelle more della nomina dell'Esponente Responsabile per l'AML, tale compito è assolto dall'Amministratore Delegato in carica di ciascuna società del Gruppo.

Il Responsabile/titolare/referente della Funzione Antiriciclaggio di ogni società italiana appartenente al Gruppo collabora con il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo (Group Chief AML Officer) ed ha linee di comunicazione diretta con tale responsabile.

Il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo supervisiona le attività svolte dai Responsabili/titolari/referenti della Funzione Antiriciclaggio delle società italiane appartenenti al Gruppo al fine di garantire un coordinamento tra la attività svolte dai medesimi.

4.3 SOCIETÀ ESTERE APPARTENENTI AL GRUPPO

Al fine di perseguire la piena e concreta attuazione del modello di Gruppo, le procedure in essere presso le succursali e le filiazioni estere devono essere in linea con gli standard del Gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni a livello consolidato, fermo restando il rispetto degli specifici adempimenti prescritti dall'ordinamento del paese ospitante. Conseguentemente, le Controllate estere adottano, secondo un principio di proporzionalità e tenuto conto delle specificità del *business* e delle normative locali, una *policy* antiriciclaggio in linea con la presente Policy.

Nelle Società estere per le quali la normativa locale prevede tale figura e, comunque, in ottemperanza a quanto richiesto dalle disposizioni regolamentari locali, viene designato un Esponente Responsabile per l'AML nonché un Responsabile Antiriciclaggio, al fine di assicurare una corretta gestione del rischio derivante dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni applicabili anche in relazione ai diversi ambiti di operatività internazionale. Il Responsabile Antiriciclaggio accerta il rispetto della Policy approvata dalla Capogruppo e collabora con il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, tenuto conto delle rispettive specificità e normative di riferimento, al fine di assicurare un approccio omogeneo al presidio del Rischio di riciclaggio.

5 I PRINCIPI DI GRUPPO PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La Banca e le società del Gruppo adottano procedure e metodologie commisurate alla natura dell'attività svolta e alle proprie dimensioni per l'analisi e la valutazione del Rischio di riciclaggio cui sono esposte nell'esercizio della loro attività, tenendo conto di molteplici fattori di rischio.

A tal riguardo, la Banca ha definito apposite linee guida di Gruppo, basate sui più elevati standard di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a cui i componenti degli Organi aziendali, i dipendenti ed i collaboratori sono chiamati ad attenersi, per evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, della Banca stessa e delle società del Gruppo in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di seguito, si forniscono le linee guida per l'adempimento degli obblighi in modo conforme alle disposizioni normative, i quali sono declinati, ai fini di una compiuta attuazione, negli specifici Regolamenti di processo e nelle procedure interne adottate da ciascuna società del Gruppo.

5.1 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La Banca adotta misure di Adeguata verifica della Clientela proporzionali all'entità del Rischio di riciclaggio a cui è esposta, tenendo conto di specifici fattori con riferimento al Cliente, all'Operazione, al Rapporto continuativo.

L'acquisizione delle informazioni deve essere finalizzata alla valutazione, durante tutta la durata del Rapporto, della coerenza delle Operazioni con la conoscenza del Cliente, delle sue attività e del suo profilo di rischio.

Il principio del *KYC – know your customer*, che si traduce nelle regole di Adeguata verifica, assume particolare rilevanza anche in connessione al principio della “collaborazione attiva” e all'obbligo di segnalazione di Operazioni Sospette (cfr. par. 5.7). L'identificazione del Cliente, dell'eventuale Esecutore e del Titolare effettivo con la relativa verifica dell'identità e la raccolta delle informazioni deve pertanto avvenire nell'ambito di un confronto dialettico, necessario da un lato al Cliente per conoscere la Banca e dichiarare lo scopo e la natura del rapporto continuativo che intende instaurare, dall'altro alla Banca e al suo Personale, per conoscere meglio il Cliente, le sue necessità bancarie, finanziarie e assicurative, potendo offrire i prodotti ed i servizi più adatti alle esigenze del Cliente stesso.

A tal fine, la Banca adotta adeguate iniziative di formazione del proprio Personale, secondo quanto descritto dal successivo paragrafo 5.11.

I dipendenti delle Strutture Operative cui compete la gestione e l'amministrazione concreta dei rapporti con la Clientela e i consulenti finanziari della Rete di Vendita assolvono gli obblighi di Adeguata verifica osservando le misure, le modalità e le procedure interne adottate dalla Banca, al fine di sviluppare e mantenere aggiornata la conoscenza del Cliente e segnalare eventuali Operazioni Sospette.

Per garantire il corretto svolgimento dell'Adeguata verifica della Clientela, i consulenti finanziari e i dipendenti delle Strutture Operative della Banca cui è affidata, nel concreto, la gestione e amministrazione dei rapporti con la Clientela curano:

- l'identificazione della Clientela, degli eventuali Esecutori, dei Titolari effettivi e l'acquisizione dei relativi documenti identificativi nonché delle informazioni aggiuntive necessarie a determinare il profilo di rischio da associare al Cliente, previste nella modulistica della Banca e delle società i cui prodotti sono collocati dalla Banca;
- l'identificazione, nelle ipotesi previste dalla normativa tempo per tempo vigente, del Beneficiario e dell'eventuale Titolare effettivo del Beneficiario della prestazione assicurativa delle polizze collocate dalla Banca in qualità di intermediario assicurativo;
- la verifica dell'identità del Cliente, del Beneficiario, dell'eventuale Esecutore e dell'eventuale Titolare effettivo del Cliente e del Beneficiario, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

- il censimento della Clientela, degli eventuali Esecutori e Titolari effettivi nell'anagrafe della Banca e la conservazione della documentazione acquisita per l'identificazione e l'Adeguata verifica, secondo le disposizioni e le misure di riservatezza dettate dalla normativa interna;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e delle eventuali operazioni occasionali;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sul tipo delle relazioni intercorrenti tra il Cliente e l'Esecutore, tra il Cliente e il Titolare effettivo, tra il Cliente e l'Assicurato e i Beneficiari di polizza designati in via nominativa;
- l'acquisizione e la valutazione di informazioni sull'Origine dei fondi impiegati in operazioni di investimento in Polizze, Fondi e Gestioni Patrimoniali (GPM/GPF) collocate dalla Banca;
- il controllo costante dei Rapporti continuativi, al fine di aggiornare la conoscenza del Cliente e dello scopo dichiarato del rapporto, nonché di valutare eventuali operazioni "inattese", anomale o non coerenti con il profilo economico e finanziario del Cliente in precedenza conosciuto o di notizie di eventi significativi;
- l'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni raccolte, con frequenza dipendente dal profilo di rischio precedentemente associato ai Clienti, chiedendo a questi ultimi di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'assolvimento degli obblighi di Adeguata verifica.

Le attività di Adeguata verifica sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

- quando si instaura un rapporto continuativo o viene designato il Beneficiario di una polizza assicurativa;
- in occasione dell'esecuzione di un'Operazione Occasionale, disposta dal Cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una Operazione unica o con più Operazioni che appaiono collegate per realizzare un'Operazione Frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
- quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, avvalendosi anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF, in base al Decreto Antiriciclaggio;
- quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla Clientela.

La Banca adempie alle disposizioni in materia di Adeguata verifica nei confronti dei nuovi Clienti nonché dei Clienti già acquisiti, quando opportuno in ragione dell'innalzamento del livello di Rischio di riciclaggio associato al Cliente.

In caso di Clienti già acquisiti, la Banca adempie alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale che abroga la direttiva 77/799/CE della pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La raccolta dei dati e delle informazioni avviene attraverso il percorso guidato della compilazione della “Scheda Anagrafica e modulo per l’adeguata verifica della Clientela” e degli specifici “Addendum alla scheda Anagrafica e modulo per l’adeguata verifica della clientela” (cfr. par. 5.3).

Non è richiesta l’Adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all’organizzazione, al funzionamento o all’amministrazione della Banca, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali della medesima e che, nello svolgimento delle stesse, le controparti della Banca si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa della Banca stessa, piuttosto che come Clienti che richiedono di instaurare un Rapporto continuativo o di effettuare un’Operazione Occasionale.

Sono altresì esclusi i Rapporti e le Operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli.

In nessun caso gli obblighi di Adeguata verifica possono essere demandati a Banche di Comodo o intermediari insediati in Paesi terzi ad alto rischio. Non è consentito, inoltre, instaurare nuovi Rapporti avvalendosi del processo di identificazione tramite terzi esterni al Gruppo Mediolanum né instaurare nuovi Rapporti o compiere Operazioni da parte di Clienti con documenti identificativi scaduti o con profilo di rischio scaduto, decorsi i termini concessi loro per provvedere all’aggiornamento.

Acquisizione (onboarding) a distanza dei Clienti

La Banca pone particolare attenzione all’operatività a distanza (svolta senza la compresenza fisica del Cliente e del Personale incaricato della Banca), in considerazione dell’assenza di un contatto diretto con il Cliente o con l’Esecutore, anche in funzione del crescente rischio di frodi connesse al furto di identità, prevedendo anche il ricorso a banche dati pubbliche.

A tal riguardo, la Banca adotta e mantiene apposite politiche e procedure per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva (UE) 2015/849; la Funzione Antiriciclaggio e le Strutture Operative coinvolte nel processo di *onboarding* a distanza del Cliente effettuano appositi controlli, ognuna per quanto di competenza, per assicurare che la soluzione di *onboarding* a distanza adottata sia in linea con le attese e per gestire adeguatamente i Rischi di riciclaggio che potrebbero derivare dall’utilizzo di tale soluzione.

Al momento di considerare la possibilità di adottare una nuova soluzione per l’*onboarding* a distanza del Cliente, la Banca effettua, in ogni caso, una valutazione preliminare all’attuazione di tale soluzione, coinvolgendo le strutture aziendali interessate per i necessari approfondimenti. In particolare, viene valutato l’impatto dell’utilizzo della soluzione di *onboarding* a distanza del Cliente sull’esposizione al rischio della Banca in relazione alla propria area di attività, compreso l’impatto sui rischi di riciclaggio, operativi, reputazionali e legali, individuando possibili misure di mitigazione e azioni correttive per ciascun rischio individuato. Di tali valutazioni viene mantenuta apposita evidenza documentale.

Nei casi di *onboarding* a distanza, la Banca acquisisce i dati identificativi del Cliente e dell’Esecutore e ne effettua il riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente. Non è consentita, in ogni caso, l’apertura *online* di rapporti da parte di Prospect che non siano in possesso di una identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale.

Per quanto riguarda le modalità di identificazione, sono attualmente disponibili, a scelta del Cliente, diverse modalità, ferma restando la facoltà, per il Cliente, di avvalersi della possibilità di identificazione *de visu* attraverso un consulente finanziario della Banca: (i) tramite bonifico, disposto dal Cliente, proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario, , , (ii) tramite l'inserimento delle credenziali SPID (in questo caso il Cliente viene reindirizzato sul sito del Soggetto Aggregatore, da cui potrà selezionare il proprio Identity Provider ed effettuare l'accesso SPID con le credenziali specifiche) e, infine, (iii), attraverso il rilascio di un certificato qualificato di firma digitale emesso dalla Certification Authority (C.A.) che utilizza la modalità di "videochiamata" con *webcam* per accertare l'identità del Cliente, elemento funzionale al rilascio del predetto certificato..

In un'ottica di contenimento dell'esposizione a possibili Rischi di riciclaggio e/o frode, l'apertura *online* di rapporti bancari è attualmente consentita solo alle persone fisiche (consumatori), di età uguale o maggiore di 18 anni, residenti in Italia. Non è comunque consentita l'instaurazione di rapporti a distanza da parte di soggetti:

- diversi da persone fisiche;
- non residenti in Italia;
- che presentino indizi FATCA (US Person);
- rientranti nella categoria delle Persone Esposte Politicamente;
- contraddistinti da "indici reputazionali negativi" sulla base delle "liste di nominativi" e delle banche dati in uso da parte della Banca.

In tali fattispecie, il processo di instaurazione del rapporto può avvenire esclusivamente per il tramite del Personale della Banca, che cura direttamente il processo di Adeguata Verifica.

Sono previsti, inoltre, appositi controlli di primo livello sull'Operatività posta in essere dai Clienti acquisiti tramite procedure di *onboarding* non assegnati ad un consulente finanziario della Rete di Vendita, anche attraverso l'utilizzo di apposito *software* sviluppato internamente, al fine di intercettare eventuali utilizzi fraudolenti o non corretti dei rapporti.

Laddove, ad esito dei controlli svolti, le Strutture Operative accertino, sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, effettuano tempestivamente la segnalazione dell'operazione sospetta alla Funzione Antiriciclaggio, per gli approfondimenti e le valutazioni del caso.

In considerazione delle limitazioni sopra richiamate e dei presidi adottati dalla Banca, la Funzione Antiriciclaggio ha effettuato apposite verifiche e ritenuto complessivamente contenuto il rischio associato al processo di *onboarding* a distanza.

5.2 PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Al fine di graduare la profondità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica, la Banca adotta idonee procedure volte a profilare ciascun Cliente in funzione del Rischio di riciclaggio, le quali considerano fattori di rischio:

- relativi al Cliente, all'Esecutore e Titolare effettivo;
- relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;

- geografici.

Tale approccio costituisce una applicazione del più ampio principio di proporzionalità richiamato dalle vigenti disposizioni normative, il cui obiettivo è quello di massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali e razionalizzare l'uso delle risorse.

A tal riguardo, l'informazione relativa al profilo di Rischio di riciclaggio è resa disponibile ai consulenti finanziari della Rete di Vendita e alle Strutture Operative che hanno in carico la gestione e l'amministrazione, nel concreto, dei rapporti con la Clientela. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il Personale che ha accesso all'informazione sul profilo di rischio dei Clienti, deve mantenere la massima riservatezza, astenendosi dal comunicare tale informazione ai Clienti medesimi o a terzi.

I presidi informatici a disposizione della Banca⁹ permettono di determinare, sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di censimento anagrafico, di accensione di rapporti continuativi, di esecuzione di operazioni occasionali e di monitoraggio dell'operatività posta in essere, un "punteggio" rappresentativo del livello di Rischio di riciclaggio e di classificare i Clienti in quattro classi. Si riportano, nella tabella seguente, i possibili profili di Rischio attribuibili alla Clientela e la frequenza di aggiornamento delle informazioni:

| Classe | Profilo di rischio | Frequenza di aggiornamento informazioni |
|---------------|---------------------------|--|
| 1 | Irrilevante | Ogni 48 mesi |
| 2 | Basso | Ogni 36 mesi |
| 3 | Medio | Ogni 24 mesi |
| 4 | Alto | Ogni 12 mesi |

La Banca monitora e aggiorna periodicamente i punteggi e le regole attribuite al sistema di profilatura del rischio, avendo anche a riferimento l'evoluzione del contesto di riferimento e delle *leading practice* di mercato.

In quanto parte di un Gruppo, la Banca (come le altre società del Gruppo) assume, in ogni caso, per uno stesso Cliente, il profilo più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del Gruppo medesimo.

Il sistema di profilatura assicura che i punteggi assegnati dal sistema informatizzato siano coerenti con la conoscenza del Cliente.

Nell'individuazione dei rischi relativi al Cliente, all'Esecutore e al Titolare effettivo, la Banca prende in considerazione ulteriori fattori di rischio legati:

- all'attività o alla professione svolta dal Cliente e dal suo Titolare effettivo,

⁹ La Banca si avvale, al fine di profilare la clientela in funzione del Rischio di riciclaggio, del software GIANOS® GPR.

- alla reputazione del Cliente e del suo Titolare effettivo,
- alla natura e al comportamento del Cliente e del suo Titolare effettivo, anche in relazione ad un possibile aumento del rischio di finanziamento del terrorismo,

valorizzando il patrimonio informativo disponibile, valutando le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative considerate fondate e attendibili, esaminando le segnalazioni di comportamenti anomali provenienti dalla Rete di Vendita o dai dipendenti delle Strutture Operative che gestiscono e amministrano, nel concreto, i rapporti con la Clientela.

Sulla base di tutte le informazioni acquisite, qualora il consulente finanziario o il dipendente ritengano anomalo il comportamento del Cliente o l'Operazione non ragionevole in funzione dell'abituale operatività/patrimonio/reddito del Cliente, provvedono a trasmettere tempestivamente una segnalazione di Operazione Sospetta alla Funzione Antiriciclaggio¹⁰, affinché svolga gli approfondimenti del caso e sottoponga la pratica al Delegato alla segnalazione delle operazioni sospette per le valutazioni di competenza, tra cui rientra anche l'eventuale innalzamento del profilo di rischio del Cliente, mantenendo evidenza delle valutazioni effettuate.

Nella valutazione dei comportamenti anomali dei Clienti loro assegnati o della mancata ragionevolezza delle operazioni poste in essere dai medesimi, i consulenti finanziari tengono conto di tutti i dati acquisiti dai clienti e le informazioni in loro possesso, ivi compresi quelli acquisiti da altri intermediari con il consenso esplicito del Cliente che ha aderito al servizio di informazione sui conti detenuti presso uno o più prestatori di servizi di pagamento, offerto dalla Banca in qualità di Prestatore di Servizio di informazione sui conti - AISP.

Con riferimento alla classe di rischio 4, corrispondente al profilo di rischio "alto", la Banca considera, indipendentemente dai punteggi attribuiti dal sistema di profilatura della Clientela in uso, a più alto Rischio di riciclaggio:

- a) i Clienti, i Titolari effettivi, i Beneficiari designati in via nominativa e gli Esecutori con riferimento ai quali sono stati rilevati degli indici reputazionali negativi, sulla base di:
- ricorrenza dei nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo n. 109, del 22 giugno 2007 o con quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
 - notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative;
 - notizie negative fornite direttamente dal Cliente o dal consulente finanziario di riferimento, aventi ad oggetto procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti (ex D. Lgs. 231/01), etc.;
 - richieste/provvedimenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi: del Codice Antimafia (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del D. Lgs. 159/2011 - Antimafia - fase delle

¹⁰ Per maggiori dettagli ed esempi sulle operazioni e sui comportamenti anomali che richiedono maggiori approfondimenti da parte dei consulenti finanziari della Rete di Vendita e dei dipendenti che gestiscono e amministrano nel concreto i rapporti con la clientela, si rinvia al Regolamento di processo segnalazione operazioni sospette.

indagini preliminari) o della normativa antiriciclaggio (accertamenti richiesti dall'Autorità Penale ai sensi del Decreto Antiriciclaggio - Antiriciclaggio - fase delle indagini preliminari);

- decreti di sequestro, ovvero misure cautelari reali e di prevenzione adottate dall'Autorità Giudiziaria;

b) i Clienti, i Titolari effettivi e gli Esecutori oggetto di segnalazione alla UIF, da parte della Banca o altra società del Gruppo negli ultimi 5 anni, ovvero che continuano a presentare elementi di criticità;

c) i Clienti i cui fondi provengono da operazioni di *voluntary disclosure* o analoga procedura per il rimpatrio di capitali legati ad evasione fiscale o altri reati, la cui regolarizzazione è avvenuta nei 5 anni precedenti;

d) i rapporti di corrispondenza (o c.d. *payable-through accounts* o conti di passaggio) transfrontalieri che comportano l'esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

e) i rapporti continuativi, le prestazioni professionali ed Operazioni Occasionali con Clienti e relativi Titolari effettivi che siano Persone Esposte Politicamente¹¹, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni;

¹¹ La Banca può considerare inoltre, ai fini della profilatura di rischio della Clientela, anche i Clienti o i Titolari effettivi che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP, ma per i quali sussiste, comunque, una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Tale fattispecie, pur non comportando l'assoggettamento ex se ad obblighi rafforzati di adeguata verifica, viene valutata assieme agli altri fattori di natura soggettiva ed oggettiva considerati ai fini della complessiva profilatura di rischio della Clientela.

- f) i Rapporti continuativi, le Prestazioni professionali e le Operazioni che coinvolgono i Paesi Terzi ad alto rischio, nonché i Clienti e Titolari effettivi residenti o aventi sede legale in Paesi Terzi ad alto rischio e in aree geografiche a rischio elevato¹²⁻¹³;
- g) le strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, quali *trust*, società fiduciarie, (indipendentemente dalla relativa iscrizione o meno all'Albo ex art. 106 TUB), fondazioni, onlus, società il cui capitale sociale sia detenuto, in tutto o in parte, da una società fiduciaria, da un *trust*, da un ente o schema giuridico analogo; le società partecipate da fiduciari;
- h) i Clienti che presentino un assetto societario anomalo o eccessivamente complesso, data la natura dell'attività svolta, soggetti esteri diversi dalle persone fisiche;
- i) i Clienti che presentino un tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante o riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione;
- j) i Clienti che beneficino di servizi di *investment banking*.

La Banca adotta, inoltre, procedure rigorose per considerare adeguatamente i rischi associati all'offerta di servizi con elevato grado di personalizzazione a Clienti con patrimoni rilevanti, effettuando una apposita istruttoria in sede di sottoscrizione di contratti di consulenza personalizzata, da parte dell'Unità Presidio Operativo AML, al fine di appurare se il Cliente debba essere considerato a rischio alto, verificando, in particolare: la presenza di indici reputazionali negativi; l'utilizzo di veicoli di interposizione patrimoniale, quali

¹² Al fine di valutare i rischi geografici, la Banca considera, i seguenti fattori di rischio:

- 1) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio (si considerano tali i paesi ricompresi nelle liste UE/GAFI);
- 2) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche (si considerano tali i paesi ricompresi nelle liste UE/GAFI);
- 3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali;
- 5) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti.

La Banca considera i rischi di natura geografica sopra elencati in funzione del differente livello di criticità attribuito ai medesimi. In attuazione di tale approccio *risk based*:

- i paesi ricompresi ai numeri 1) e 2) sono considerati "Paesi terzi ad alto rischio";
- i paesi di cui al numero 3), che non sono già ricompresi tra quelli di cui ai numeri 1) e 2), sono considerati "aree geografiche a rischio elevato";
- i fattori di rischio geografico di cui ai numeri 4) e 5) non comportano automaticamente l'attribuzione di un profilo di rischio alto dei paesi interessati, ma vengono valutati ai fini di un eventuale innalzamento del profilo di rischio unitamente agli ulteriori fattori rilevanti, avvalendosi del "Basel Index AML", calcolato dal "Basel Institute on Governance", un centro di competenza indipendente e non lucrativo specializzato nel contrasto della corruzione e di altri crimini finanziari.

La Funzione Antiriciclaggio può proporre, in ogni caso, all'Amministratore Delegato, di sospendere l'apertura di rapporti ed il compimento di operazioni con paesi contraddistinti da uno o più fattori di rischio geografico sopra descritti.

L'elenco aggiornato dei paesi considerati a rischio più elevato e di quelli con cui l'operatività è stata sospesa è messo periodicamente a disposizione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della informativa prodotta periodicamente dalla Funzione Antiriciclaggio e trasmesso ai Responsabili Antiriciclaggio delle società controllate.

¹³ Ai fini dell'innalzamento del profilo di rischio, rileva, in caso di Paesi Terzi ad alto rischio, non solo la residenza, ma anche la cittadinanza.

trust e intestazioni fiduciarie; la qualifica di Persona Esposta Politicamente (PEP), il collegamento con Paesi Terzi ad alto rischio, la presenza di preesistenti segnalazioni alla UIF a carico del Cliente, la residenza del Cliente e/o dei Titolari Effettivi dei rapporti in un paese estero, l'elevato grado di personalizzazione dei servizi attestato dalla Direzione Wealth Management.

Alla ricorrenza di una o più delle fattispecie sopra elencate, il Cliente è classificato a rischio alto e sottoposto a misure di Adeguata Verifica Rafforzata. In tutti gli altri casi, il Cliente può essere classificato unicamente in funzione dei punteggi attribuiti dal sistema di profilatura della Clientela (GIANOS® GPR), fermo restando l'aggiornamento dell'istruttoria da parte dell'Unità Presidio Operativo AML almeno ogni 24 mesi e comunque al ricorrere di una o più delle singole fattispecie sopra elencate.

La Banca considera, inoltre, a più alto Rischio di riciclaggio, i Clienti individuati su disposizione del Delegato alla segnalazione di operazioni sospette a seguito del prudente apprezzamento dello stesso. Il Delegato può altresì diminuire, a seguito di propria valutazione in sede di analisi di specifiche posizioni, i punteggi attribuiti, mantenendo evidenza delle analisi effettuate. Non è consentita, in ogni caso, la modifica in autonomia dei punteggi attribuiti da parte del restante Personale.

Resta comunque ferma la possibilità, da parte dell'Unità Presidio Operativo AML o della Funzione Antiriciclaggio, di chiedere ai consulenti finanziari o ai dipendenti che gestiscono e amministrano nel concreto i rapporti con la Clientela di svolgere il processo di adeguata verifica rafforzata in tutti i casi, anche non rientranti in quelli sopra elencati, in cui appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio.

Per assicurare la corretta valutazione dei rischi relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, le competenti funzioni aziendali della Banca assicurano il coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio sin dalle preliminari fasi di analisi e studio di fattibilità. Il rischio deve essere attentamente valutato, in particolare, in caso di prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti.

5.3 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA

In presenza di un elevato Rischio di riciclaggio, la Banca adotta misure rafforzate di adeguata verifica della Clientela, acquisendo informazioni aggiuntive sul Cliente, sul Titolare effettivo e sull'eventuale Esecutore, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

In quanto parte del più generale processo di Adeguata Verifica e di approfondimento della conoscenza della Clientela, l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, assume particolare rilevanza anche in connessione al principio della "collaborazione attiva" e all'obbligo di segnalazione di Operazioni Sospette (cfr. par. 5.7).

In base al modello adottato dalla Banca, le attività di rafforzata verifica della Clientela sono innanzitutto demandate ai consulenti finanziari o ai dipendenti incaricati, i quali sono tenuti a:

- acquisire maggiori informazioni sul Cliente e sul Titolare effettivo;

- acquisire/aggiornare e valutare informazioni sulla reputazione del Cliente e/o del Titolare effettivo (ivi comprese eventuali pregiudizievoli, tramite la consultazione di fonti aperte, attraverso, ad esempio, l'utilizzo di motori di ricerca su *internet*);
- valutare attentamente le informazioni fornite dal Cliente sullo scopo e sulla natura del rapporto, mettendole in relazione con le altre informazioni conosciute all'atto di apertura del medesimo o, nel caso di Clienti che già intrattengono rapporti con la Banca, con l'operatività effettivamente rilevata sullo stesso; a tal riguardo, sono presi in considerazione elementi quali: il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni effettuate, la provenienza/destinazione dei fondi, la natura dell'attività svolta dal Cliente e/o dal Titolare effettivo, la ragionevolezza delle operazioni effettuate in relazione al profilo complessivo del Cliente;
- svolgere approfondite verifiche sull'Origine del Patrimonio del Cliente e sull'Origine dei Fondi impiegati nel rapporto continuativo, attraverso un processo articolato che prenda in considerazione, *in primis*, la attendibilità delle informazioni a disposizione del consulente finanziario medesimo e della Banca, tenuto conto della eventuale disponibilità di informazioni economico – patrimoniali prodotte direttamente dal Cliente o rilevabili dalla movimentazione del rapporto (es. accredito emolumenti, accredito dividendi, etc.) o reperibili tramite fonti aperte o banche dati pubbliche (es. bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, atti notarili, dichiarazioni di successione, dichiarazioni/documenti provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari); a tal riguardo, assumono specifica valenza aspetti, quali il grado di conoscenza del Cliente e/o l'anzianità della relazione, la coerenza tra il profilo del Cliente e la sua situazione economico-patrimoniale;
- condurre in modo più frequente la verifica e l'aggiornamento delle informazioni anagrafiche e di quelle raccolte ai fini della conoscenza del Cliente.

La Banca prevede, inoltre, l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente:

- prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'Operazione Occasionale con Persone Esposte Politicamente;
- prima di avviare, proseguire o intrattenere un Rapporto continuativo o effettuare un'Operazione che coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio;
- prima di avviare, proseguire o intrattenere un Rapporto continuativo o effettuare un'Operazione Occasionale con: *trust*, fondazioni, catene societarie complesse, soggetti aventi sede legale in un paese estero, società fiduciarie.

Ferma restando la possibilità di coinvolgere comunque la Funzione Antiriciclaggio per svolgere l'Adeguata Verifica Rafforzata nei casi in cui per circostanze oggettive, ambientali o soggettive appaia particolarmente elevato il Rischio di riciclaggio, è in ogni caso obbligatorio chiedere preventivamente il parere della Funzione Antiriciclaggio a corredo dell'istruttoria autorizzativa da parte dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati prima di avviare, proseguire o intrattenere un Rapporto continuativo o effettuare un'Operazione Occasionale con Persone Esposte Politicamente, ovvero prima di avviare, proseguire o intrattenere Rapporti continuativi che coinvolgano Paesi terzi ad Alto Rischio.

Qualora i soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente decidano di non adeguarsi al parere della Funzione

Antiriciclaggio, sono tenuti a formalizzare e motivare la decisione e a individuare le misure che saranno adottate per mitigare i rischi segnalati.

Le misure di cui sopra sono commisurate al rischio del Cliente, prevedendo altresì l'acquisizione di informazioni aggiuntive dal Cliente medesimo e/o la formalizzazione delle valutazioni effettuate dal consulente finanziario delle Rete di Vendita o dai dipendenti che gestiscono e amministrano, nel concreto, i rapporti con la clientela, mediante la compilazione di apposita modulistica:

- Clienti a più alto Rischio di riciclaggio: si prevede l'acquisizione formale di dati aggiuntivi da parte dei Clienti in ambito, con particolare riferimento a Persone Esposte Politicamente, residenti in Paesi Terzi ad alto rischio o aree geografiche a rischio elevato, strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale e Clienti che beneficiano di servizi con elevato grado di personalizzazione e la successiva acquisizione, da parte della Banca, del modulo "Addendum alla scheda anagrafica e modulo per l'adeguata verifica della clientela" a firma del Cliente; per i soli Clienti classificati come PEP, per tutte le operazioni di investimento in Polizze, Fondi, GPM/GPF, viene previsto, in aggiunta, il modulo "Attestazione Origine Fondi Impiegati nell'operazione o nel rapporto continuativo" a firma del Cliente; si prevede, inoltre, la redazione, da parte del consulente finanziario o dipendente incaricato, dell'apposita "SCHEMA di valutazione antiriciclaggio Clienti con profilo ALTO", inoltrata tramite il Workflow AML, alla scadenza del profilo di rischio (validità 12 mesi) o in occasione della prevista istruttoria, condotta dall'Unità Presidio operativo AML prima di avviare, proseguire o intrattenere un Rapporto continuativo con i Clienti sopra menzionati; in caso di operazioni in prodotti di investimento (Polizze, Fondi GPM/GPF) è cura del consulente finanziario o del dipendente incaricato compilare il modulo di "Adeguata Verifica dell'Operazione", acquisendo informazioni documentate sull'Origine dei Fondi;
- Clienti ad alto Rischio di riciclaggio, classificati dalla procedura interna di profilatura: si prevede che l'intero processo di Adeguata Verificata Rafforzata sia curato interamente dal consulente finanziario o dal dipendente incaricato, il quale sarà tenuto, alla scadenza del profilo di rischio (validità 12 mesi) o al passaggio del cliente a rischio "alto", a redigere apposita "SCHEMA di valutazione antiriciclaggio Clienti con profilo ALTO", inoltrata tramite il Workflow AML; in caso di operazioni in prodotti di investimento (Polizze, Fondi GPM/GPF), è cura del consulente finanziario o del dipendente incaricato compilare il modulo di "Adeguata Verifica dell'Operazione", acquisendo informazioni documentate sull'Origine dei Fondi;
- Clienti a medio Rischio di riciclaggio, classificati dalla procedura interna di profilatura: si prevede che l'intero processo di adeguata verificata rafforzata sia curato interamente dal consulente finanziario o dipendente incaricato il quale sarà tenuto a redigere, alla scadenza del profilo di rischio (validità 24 mesi) apposita SCHEMA di valutazione antiriciclaggio Clienti con profilo MEDIO", inoltrata tramite il Workflow AML, secondo un approccio basato sul rischio, considerando i Clienti che detengono un patrimonio complessivo in prodotti del Gruppo (gestito e amministrato) pari o superiore a 100.000 euro.

Ferme restando le "operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa le finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate", le quali devono essere

sempre portate alla attenzione della Funzione Antiriciclaggio dal consulente finanziario o dal dipendente che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la Clientela o dai dipendenti delle Strutture Operative nell'ambito dell'attività svolta, la Banca considera, indipendentemente dal profilo di rischio attribuito dal sistema di profilatura della Clientela, a più alto Rischio di riciclaggio le seguenti operazioni:

- a) Operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
- b) Operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro;
- c) Operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio;
- d) Operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale, religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;
- e) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
- f) Operazioni d'investimento in prodotti collocati dalla Banca (polizze, fondi, GPM/GPF), rilevanti rispetto al profilo reddituale/patrimoniale del Cliente, ovvero in tutti i casi di operazioni di investimento di importo pari o superiore a 500.000.

Nelle fattispecie sopra richiamate, è compito del consulente finanziario o del dipendente che gestisce e amministra, nel concreto, i rapporti con la Clientela, svolgere l'Adeguata Verifica Rafforzata, raccogliendo informazioni documentate sulla Origine e/o la destinazione dei fondi, compilando altresì, nel caso delle Operazioni di cui alla lettera f), il modulo di "Adeguata Verifica dell'Operazione", da esibire su richiesta della Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum S.p.A. e/o altra società del Gruppo.

Come indicato al precedente paragrafo 4.1, in caso di circostanze oggettive, ambientali o soggettive che rendano più elevato il Rischio di riciclaggio, le attività di rafforzata verifica della Clientela sono svolte direttamente dalla Funzione Antiriciclaggio.

Sono in ogni caso considerate tali le ipotesi indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d) del precedente paragrafo 5.2.

La Funzione Antiriciclaggio deve essere, altresì, coinvolta dai consulenti finanziari e dai dipendenti delle Strutture Operative cui è affidata, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela in tutti i casi in cui gli stessi rilevino delle anomalie nel comportamento tenuto dal Cliente o dall'Esecutore, come sopra illustrato.

In tali ipotesi, il processo di adeguata verifica rafforzata prevede l'acquisizione di informazioni tramite il consulente finanziario o il dipendente della Struttura Operativa che gestisce e amministra nel concreto i rapporti con la Clientela.

La Funzione Antiriciclaggio svolge ulteriori approfondimenti al fine di accertare la coerenza delle operazioni analizzate e delle informazioni raccolte con il patrimonio informativo di cui dispone la Banca e, ove opportuno, richiede al Cliente, per il tramite del consulente finanziario o del dipendente incaricato, specifica documentazione.

Nei casi diversi dai precedenti, la Funzione Antiriciclaggio verifica – con modalità dalla medesima definite – l’adeguatezza del processo di adeguata verifica rafforzata condotto dall’Unità Presidio Operativo AML e dai consulenti finanziari o dai dipendenti cui è affidata, nel concreto, la gestione e l’amministrazione dei rapporti con la Clientela.

5.4 ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA DELLA CLIENTELA

In presenza di un basso Rischio di riciclaggio e la Banca può applicare misure semplificate di adeguata verifica della Clientela sotto il profilo della estensione e della frequenza degli adempimenti, nei confronti di:

- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l’obbligo di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea;
- intermediari bancari e finanziari elencati all’articolo 3, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio – a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) – e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione della retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi sopra richiamati, la Banca distingue tra “controparti attive” e “controparti passive”.

Le Controparti c.d. “attive” sono le controparti “Clienti”, ovvero le società che intrattengono rapporti continuativi con il Gruppo (es. contratti di collocamento e/o distribuzione) o compiono Operazioni Occasionali (es. operazioni di tesoreria, operazioni di denaro caldo).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano, tra le controparti “attive”:

- gli istituti/società con cui sono intrattenuti conti di corrispondenza e/o di regolamento;
- le società di gestione di fondi comuni di investimento;
- gli istituti/società emittenti di titoli sul mercato tramite offerte pubbliche a cui la Banca aderisce direttamente;
- gli istituti/società con cui sono in essere dei rapporti professionali per il collocamento di moneta elettronica o di prodotti di finanziamento/investimento.

La Banca esclude, dagli obblighi di Adeguata verifica, le Controparti cd. “passive”, ovvero gli intermediari finanziari (domestici e non) con cui non intrattiene rapporti continuativi, ma di cui si avvale, di propria iniziativa,

per il perfezionamento di operazioni per conto di propri Clienti, titolari di rapporti (es. operazioni di trasferimento dossier titoli, operazioni di compravendita titoli, etc.). In tale accezione, le Controparti passive si configurano come “prestatori di servizi” su iniziativa della Banca e non come Clienti che richiedono di instaurare un Rapporto continuativo o compiere un’operazione occasionale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Controparti “passive” le banche depositarie e le società censite in quanto emittenti di titoli.

Ferma restando la necessità di assicurare, comunque, la corretta identificazione del Cliente e del Titolare effettivo prima dell’accensione del rapporto continuativo o del compimento dell’operazione, le misure di adeguata verifica semplificata consistono nella possibilità di:

- effettuare la verifica del Titolare effettivo sub 2), acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal Cliente, sotto la propria responsabilità;
- utilizzare delle presunzioni nell’individuazione dello scopo e della natura del Rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo;
- adottare una frequenza pari a 48 mesi, ai fini dell’aggiornamento dei dati raccolti per l’adeguata verifica, ferma restando la necessità di provvedervi in caso di apertura di un nuovo rapporto continuativo o di incremento del profilo di Rischio di riciclaggio, per effetto, ad esempio, della rilevazione di indici reputazionali negativi sul Cliente e/o sul Titolare effettivo;

La Banca verifica il permanere dei presupposti per l’applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l’approccio basato sul rischio.

In particolare, le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando:

- vengono meno le condizioni per l’applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal Decreto Antiriciclaggio e dalle Disposizioni;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del Cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5.5 OBBLIGHI DI ASTENSIONE

La Banca non esclude in via preventiva e generalizzata la possibilità di aprire o mantenere Rapporti continuativi con specifiche categorie di clienti o potenziali clienti residenti o con regolare permesso di soggiorno in Italia, in ragione della loro esposizione potenzialmente elevata al rischio di riciclaggio, ma adotta processi rigorosi per valutare, caso per caso, il rischio associato al cliente o al potenziale cliente, mantenendo evidenza delle decisioni assunte.

Qualora la Banca si trovi nella impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della Clientela, si astiene comunque dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il Rapporto, le Operazioni (c.d. obbligo di astensione) procedendo, se del caso, all’estinzione del Rapporto continuativo già in essere e valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Prima di effettuare la segnalazione di Operazione Sospetta alla UIF e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione, la Banca si asterrà dall’eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'Operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di Operazione Sospetta.

La Banca si astiene, in ogni caso, dall'instaurare rapporti o eseguire Operazioni e pone fine al Rapporto continuativo già in essere con:

- Clienti residenti, o aventi sede legale, in paesi e aree geografiche valutati a rischio particolarmente elevato come individuati di volta in volta dall'Amministratore Delegato, su proposta della Funzione Antiriciclaggio;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario che non imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle Direttive comunitarie emanate in materia;
- banche di comodo (c.d. *shell banks*), in qualunque località siano situate;
- società che prestano servizi a banche di comodo (c.d. *shell banks*);
- banche prive di licenza (*unlicensed banks*);
- istituzioni finanziarie iscritte nella sezione 311 dello USA Patriot Act;
- soggetti di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, *trust*, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (*nominee shareholder*);
- *trust* per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva del *trust* e sulla natura e scopo del medesimo, o che presentino circostanze soggettive o oggettive, che possono denotare un utilizzo dell'istituto del *trust* per dissimulare comportamenti anomali, anche alla luce delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti;
- rapporti fiduciarmente intestati per i quali non sono disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate relativamente alla titolarità effettiva;
- prestatori di servizi di pagamento (agenti e/o società di *money transfer*) che non esercitano in via esclusiva attività finanziarie;
- società che svolgono attività di fabbricazione di armi e di munizioni;
- persone giuridiche direttamente o indirettamente partecipate da uno dei soggetti sopra indicati.

La Banca si astiene dall'offrire prodotti/servizi o dar corso ad operazioni che potrebbero favorire l'anonimato, ovvero l'occultamento dell'identità del Cliente o del Titolare effettivo, nonché dall'instaurare Rapporti continuativi o compiere Operazioni Occasionali a distanza, non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento.

5.6 CONTROLLI PER IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo, la Banca:

- verifica se il Cliente e il Titolare effettivo siano inclusi nelle "liste" delle persone e degli enti adottate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dalla Commissione Europea, dai decreti del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, nonché di quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;

- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, Esecutori, ordinanti o Beneficiari) soggetti inseriti nelle liste di cui al precedente alinea;
- non effettua pagamenti cosiddetti *cover*¹⁴ in valuta statunitense;
- applica le restrizioni previste sui rapporti di tutti i Clienti per i quali sia accertata la corrispondenza con le liste di cui al primo alinea;
- comunica alla UIF le misure applicate ai sensi del D. Lgs. 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei Fondi o delle Risorse economiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.

Nell'identificare i rischi associati alla natura e al comportamento del Cliente e del Titolare Effettivo, il Personale presta, in ogni caso, particolare attenzione ai fattori di rischio che, sebbene non specifici del finanziamento del terrorismo, potrebbero indicare un rischio di finanziamento del terrorismo.

5.7 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLA UIF

Ai sensi della vigente normativa, la Banca invia senza ritardo alla UIF una segnalazione di Operazione Sospetta, quando sa, sospetta o ha ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

I consulenti finanziari della Rete di Vendita e i dipendenti delle Strutture Operative cui compete, nel concreto, l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la Clientela rappresentano, ai sensi della normativa vigente, il primo livello segnaletico. È quindi loro compito monitorare nel continuo l'andamento del rapporto e l'operatività posta in essere, anche tramite gli strumenti e le procedure a disposizione sul Portale BMedNet, e trasmettere senza ritardo alla Funzione Antiriciclaggio, secondo le procedure e le modalità operative stabilite internamente, una segnalazione di Operazione Sospetta inserendo una scheda SOS nel WorkFlow AML prima di compiere l'operazione: sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, la Banca fa riferimento, in particolare, al Provvedimento recante gli indicatori di anomalia dell'UIF e agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati e periodicamente aggiornati dalla UIF, predisponendo apposite linee guida e piani di formazione ed aggiornamento professionale per i consulenti finanziari della Rete di Vendita ed i dipendenti delle Strutture Operative.

¹⁴ Per *cover payment* o pagamento di copertura, si intende il trasferimento di fondi utilizzato quanto non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento (c.d. PSP) dell'ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere ad una catena di rapporti di corrispondenza tra PSP. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più PSP.

La Banca, nell'ambito della propria autonomia organizzativa si avvale anche di procedure automatiche di individuazione delle operazioni "anomale". La Funzione Antiriciclaggio istruisce tutte le pratiche inerenti le segnalazioni ricevute e le sottopone al Responsabile della segnalazione di Operazioni sospette che, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante. In ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021, il Responsabile adotta specifici accorgimenti per assicurare l'invio alle imprese di assicurazione, con cui la Banca, in qualità di intermediario iscritto nella sezione D del RUI, ha in essere accordi distributivi di prodotti assicurativi appartenenti al ramo vita, delle segnalazioni relative ad Operazioni Sospette compiute dai clienti comuni alle società interessate, anche nel caso in cui la Banca abbia già inoltrato la segnalazione direttamente all'UIF e anche se la segnalazione non sia attinente all'operatività assicurativa del cliente.

La Banca e le società del Gruppo adottano misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una Operazione Sospetta; il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'Autorità Giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

È inoltre fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione al Cliente interessato o a terzi della avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o della esistenza, ovvero della probabilità di indagini in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale divieto non si applica:

- alle comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni previste dal Decreto Antiriciclaggio;
- alle comunicazioni aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni a livello di intermediari bancari e finanziari, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- alle comunicazioni con altri intermediari bancari e finanziari esterni al Gruppo appartenenti ad uno Stato membro o situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Antiriciclaggio, nei casi relativi allo stesso Cliente o alla stessa operazione, per finalità esclusivamente di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

5.8 COMUNICAZIONE DI INFRAZIONI AL MEF

La Funzione Antiriciclaggio e le preposte Strutture Operative che, nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (artt. 49 e 50 del Decreto Antiriciclaggio) curano l'assolvimento degli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni.

La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del Collegio Sindacale, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

Qualora l'operazione di trasferimento sia già stata oggetto di una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 35 del Decreto Antiriciclaggio, non sussiste l'obbligo di comunicazione al MEF.

5.9 COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio cura l'inoltro all'UIF, secondo le istruzioni dalla stessa emanate, delle comunicazioni oggettive ex art. 47 del Decreto Antiriciclaggio.

Egli verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive e rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio può abilitare altri soggetti, persone fisiche, sotto la propria responsabilità, all'inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.

5.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi ed alle operazioni effettuate, la Banca si avvale di appositi sistemi di conservazione¹⁵, dove sono registrati i rapporti continuativi intrattenuti dai Clienti, i legami e le operazioni sopra soglia di rilevanza.

Ai fini di quanto precede, la Banca continua a utilizzare, su base volontaria, l'AUI; tale scelta permette il mantenimento di processi e presidi già ampiamente consolidati, oltre ad assicurare la tempestiva disponibilità delle informazioni acquisite in fase di adeguata verifica, sia per l'adempimento degli obblighi segnaletici, sia per eventuali approfondimenti su singole posizioni.

I dati aggregati registrati sono trasmessi mensilmente alla UIF, che li analizza al fine di individuare eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di conservazione, la Banca conserva:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo;
- le scritture e le registrazioni delle operazioni e dei rapporti continuativi, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

Per quanto concerne i contratti sottoscritti dalla Clientela tramite identità digitale SPID e/o con firma digitale rilasciata dalla società InfoCert in qualità di *qualified trust service provider*, la Banca si avvale, in virtù di apposito contratto, del servizio di conservazione sostitutiva fornito dalla stessa InfoCert, ai sensi:

- del D. Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (Il sistema di conservazione, come previsto dall'art.44 del CAD, garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici),

¹⁵ Ai fini della corretta tenuta del sistema, la Banca si avvale, in virtù di apposito accordo di esternalizzazione, dell'*outsourcer* CEDACRI S.p.A..

- delle Linee Guida dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) in vigore dal 01 gennaio 2022¹⁶,
- della Deliberazione CNIPA 19.02.2004 n. 11 (regole tecniche),
- del D.M. del 23 gennaio 2004 (obblighi per i documenti informatici).

a cui la medesima ha dichiarato totalmente di conformarsi.

5.10.1 **Esenzioni in materia di conservazione dei dati**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 delle "*Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*" emesse da Banca d'Italia il 24 marzo 2020 e vigenti dallo scorso 01 gennaio 2021, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6, in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
- intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso Rischio di riciclaggio e, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela;
- I soggetti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto Antiriciclaggio;
- La tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

5.11 **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'attività di qualificazione e aggiornamento professionale del Personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell'ambito di programmi organici che tengono conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure.

A tal riguardo, la Banca adotta programmi di formazione ed aggiornamento professionale permanenti del Personale, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare. Tali programmi assicurano, tra l'altro, la sensibilizzazione e l'aggiornamento delle conoscenze del personale in merito al funzionamento della soluzione di *onboarding* a distanza del cliente, ai rischi associati e alle politiche e procedure di onboarding a distanza del cliente volte a mitigare tali rischi.

Particolare attenzione è rivolta ai consulenti della Rete di Vendita, ai dipendenti coinvolti nel processo di *onboarding* a distanza, e ai dipendenti delle Strutture Operative che amministrano e gestiscono, nel concreto, l'operatività della Clientela nonché a quelli comunque coinvolti nel processo di segnalazione di operazioni sospette. Specifici programmi di formazione sono attuati per il personale appartenente alla Funzione Antiriciclaggio.

¹⁶ ai sensi degli artt. 14-bis e 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

I programmi di addestramento e formazione del Personale realizzati nel periodo di riferimento e pianificati per l'anno successivo sono dettagliati nelle Relazioni prodotte dalla Funzione Antiriciclaggio.

Nel caso di ricorso a un fornitore esterno, il Responsabile Antiriciclaggio accerta che i soggetti cui sia affidato lo svolgimento dell'attività formativa possiedano le conoscenze in materia di antiriciclaggio richieste per garantire la qualità della formazione e che il contenuto di tale formazione sia adeguato alle specificità della Banca.

5.12 SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

La Banca adotta specifiche procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti e collaboratori, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. *whistleblowing*).

Tali procedure garantiscono:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Tali procedure sono portate a conoscenza di tutto il personale dalla Funzione Internal Audit.

5.13 ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DI RISCHI DI RICICLAGGIO

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Antiriciclaggio, la Banca conduce, con cadenza annuale, un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio, coordinando l'esercizio svolto da ciascuna delle società appartenenti al Gruppo e conduce un esercizio di autovalutazione di Gruppo.

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di business considerata rilevante, in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operativa, tenendo in considerazione i fattori di rischio legati all'operatività, ai prodotti e servizi, alla tipologia di clientela, ai canali distributivi e all'area geografica, nonché fattori di rischio settoriali previsti dal Titolo II degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) vigenti. In qualità di intermediario assicurativo iscritto alla sezione D del RUI, la Banca considera, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021, l'attività di intermediazione assicurativa come separata linea, in aggiunta a quelle afferenti all'attività bancaria e finanziaria.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione del Rischio Inerente;
- analisi delle Vulnerabilità;

- determinazione del Rischio Residuo;
- azioni di rimedio individuate a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del Rischio di riciclaggio.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergano nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

Gli esiti dell'esercizio di autovalutazione e le iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze del medesimo e relativo stato di avanzamento sono illustrati in appositi capitoli della Relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio.

5.14 RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI

Gli adempimenti riportati nella presente Policy, finalizzati al corretto assolvimento delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, devono essere scrupolosamente osservati, per quanto di competenza, da tutto il Personale e, in particolare, da coloro che gestiscono e amministrano il rapporto con la Clientela, stante la correlazione posta dal Decreto Antiriciclaggio tra l'entità dei Rischi di riciclaggio e le misure di prevenzione adottate dai destinatari delle disposizioni; e questo non solo in fase di apertura di un nuovo rapporto o al compimento di un'operazione occasionale, ma costantemente nel corso della durata della relazione con il Cliente.

Si specifica che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio:

- laddove la Banca sia ritenuta responsabile, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della Clientela, di conservazione e di segnalazione ovvero in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, nonché delle relative disposizioni attuative adottate dalle Autorità di vigilanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 di euro ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
- fermo quanto disposto dal precedente punto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Banca che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al precedente punto, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione della Banca al Rischio di riciclaggio. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

Si ricorda infine che, in caso di non corretta applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ulteriori rischi sono legati alle eventuali sanzioni applicabili alla Banca a titolo di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

5.15 COORDINAMENTO TRA LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E LE ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO

L'interazione tra la Funzione Antiriciclaggio e le altre Funzioni di Controllo si inserisce nel più generale coordinamento tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, come definito dal Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni.

Si rinvia pertanto allo specifico documento "Linee Guida e principi base di coordinamento tra Organi e Funzioni di Controllo", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Detto documento richiama i principi base del Sistema dei Controlli Interni ed è stato redatto nel più ampio processo di ricezione delle disposizioni di vigilanza in tema di Sistema dei Controlli Interni ed al fine di promuovere e garantire il corretto funzionamento del Sistema dei Controlli Interni nel suo complesso, attraverso la proficua interazione tra gli organi aziendali, i comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le funzioni di controllo.

Il documento è definito ed articolato coerentemente ai requisiti regolamentari statuiti dalla Banca d'Italia e recepisce la documentazione vigente del Gruppo Bancario, razionalizzandone l'illustrazione.

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il complesso delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è finalizzato a dettare misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Tali misure sono proporzionate al rischio in reazione al tipo di Cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto, o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e delle complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico.

6.1 NORMATIVA ESTERNA

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi adottati a livello comunitario e nazionale.

Prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Normativa europea

In ambito comunitario, le principali normative di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo si rinvencono attualmente nella Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (c.d. VI° Direttiva Antiriciclaggio) "*che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE*" (c.d. V° Direttiva Antiriciclaggio) e nella Direttiva 2015/849/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/05/2015 "*relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione*" (c.d. IV° Direttiva Antiriciclaggio).

Si evidenzia, inoltre, il Regolamento delegato (UE) 2016 /1675, come tempo per tempo modificato e integrato, che integra la direttiva (UE) 2015/849/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio.

Si riportano, infine, gli Orientamenti EBA - *GL/2021/02* - del 1° marzo 2021, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i Rischi di riciclaggio associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di Rischio di riciclaggio»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti *JC/2017/37*, recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021.

In data 14 giugno 2022 l'EBA ha altresì pubblicato gli "*Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849*" («Orientamenti EBA su Politiche e Procedure AML»). Con provvedimento del 1° agosto 2023 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 agosto 2023 – la Banca d'Italia ha modificato le Disposizioni al fine di dare piena attuazione nel nostro ordinamento agli Orientamenti EBA su Politiche e Procedure AML.

In data 11 novembre 2022 l'EBA ha inoltre pubblicato gli "*Orientamenti sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849*" («Orientamenti EBA su Soluzioni di Onboarding a Distanza»), recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 32 del 13 giugno 2023.

In data 31 marzo 2023, l'EBA ha altresì pubblicato:

- gli "*Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari*" («Orientamenti EBA sul de-risking»);
- gli "*Orientamenti recanti modifiche agli orientamenti EBA/2021/02 ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»)*" («Orientamenti EBA sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro»).

Normativa nazionale

A livello nazionale, la principale normativa di riferimento è attualmente rappresentata da:

- Decreto Antiriciclaggio e disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza in materia di:
 - organizzazione, procedure e controlli interni;
 - adeguata verifica della Clientela;
 - comunicazioni oggettive;
 - segnalazioni antiriciclaggio aggregate (o "S.AR.A.");
 - conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio;
- D. Lgs. 22/6/2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale.

Completano il quadro di riferimento a livello nazionale, i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF.

Si riportano, inoltre, i seguenti provvedimenti/note di Banca d'Italia:

- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - *01 agosto 2023*.
- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia - *30 luglio 2019*.
- Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – *24 marzo 2020*;
- Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive – *28 marzo 2019*;
- Disposizioni della UIF per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate – *25 agosto 2020*;
- Provvedimento recante gli indicatori di anomalia dell'UIF – *12 maggio 2023*;
- Nota n. 15 del 04 ottobre 2021, con la quale Banca d'Italia dà piena attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02), aggiornando di conseguenza le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia emesse il 30 luglio 2019;
- Nota n. 32 del 13 giugno 2023, con la quale la Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA su Soluzioni di Onboarding a Distanza;
- Nota n. 34 del 3 ottobre 2023, con la quale la Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sul de-risking;
- Nota n. 35 del 3 ottobre 2023, con la quale la Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro;
- Indicazioni per i soggetti obbligati sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di *private banking*.

Infine, si riporta il Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021 in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami vita.

Sanzioni finanziarie

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi vigenti in ambito internazionale:

- Carta delle Nazioni Unite (1945) relativa alle misure restrittive finalizzate a favorire il mantenimento o il ripristino della pace e della sicurezza internazionale;
- Trattato sull'Unione Europea del 1992, titolo V relativo alle disposizioni in materia di politica estera e sicurezza comune e s.m.i.;
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea del 1957, titolo IV relativo alle disposizioni in materia di politica estera e sicurezza comune, in particolare con riferimento all'applicazione delle misure restrittive e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso;

- Regolamenti dell'Unione Europea attuativi sia delle risoluzioni dell'ONU che di decisioni autonome prese nel quadro della politica estera di sicurezza comune (PESC) recanti misure restrittive nei confronti dei regimi coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e dei Paesi coinvolti nello sviluppo di programmi di arricchimento nucleare non autorizzati;
- Raccomandazioni del GAFI volte a fornire indirizzi operativi per l'applicazione delle sanzioni finanziarie;
- Code of Federal Regulations, Title 31 – Money and Finance: Treasury, Subtitle B – Regulations Relating to Money and Finance, Chapter V – Office of Foreign Assets Control, Department of the Treasury, Part. 501 – Reporting, Procedures and Penalties Regulations;
- Appendix A to CFR Part 501 - Economic Sanctions Enforcement Guidelines;
- “A Framework for OFAC Compliance Commitments”.

A livello nazionale, si fa invece riferimento ai seguenti principali provvedimenti:

- Decreto Legislativo 109/2007 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE” che recepisce le norme di contrasto del finanziamento al terrorismo e istituisce il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per il monitoraggio e l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche e s.m.i.;
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito “Decreto”), così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito “Decreto di Recepimento”) e dal Decreto Legislativo 125/2019, riportante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 90/2017, e s.m.i.;
- Provvedimento di Banca d'Italia del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;
- Comunicazione UIF del 24 marzo 2022 sui depositi russi e bieloruschi ai sensi dei Regolamenti (UE) 328/2022 e 398/2022.

6.2 **NORMATIVA INTERNA**

La presente Policy si inserisce nel più ampio contesto della normativa interna, che comprende, in particolare:

- il Codice Etico;
- il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, in cui sono specificati i meccanismi di controllo preventivo e successivo adottati per identificare le condotte rientranti nelle aree di Rischio del riciclaggio e attivare tempestivi interventi, nel caso in cui si riconoscano eventuali anomalie;
- le Linee Guida e principi base di coordinamento di Gruppo tra Organi e Funzioni di Controllo;

- la Policy dei sistemi interni di Segnalazioni delle Violazioni (*Whistleblowing*);
- la Policy per la nomina, rimozione e sostituzione dei Responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo;
- il Regolamento del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente;
- il Regolamento della Funzione Antiriciclaggio che illustra i principi guida, l'architettura organizzativa, i processi e gli strumenti adottati dalla Funzione Antiriciclaggio per adempiere ai propri compiti;
- il Regolamento del processo di adeguata verifica in cui sono descritte le fasi dei processi di adeguata verifica, ivi compresa l'adeguata verifica rafforzata e l'adeguata verifica semplificata, le logiche sottostanti l'attribuzione del profilo di rischio, l'adeguata verifica nel continuo;
- il Regolamento del processo di segnalazione operazione sospette, in cui sono descritte le fasi dei processi interni propedeutici alla segnalazione di operazioni sospette;
- il Regolamento del processo di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, segnalazioni Antiriciclaggio (S.Ar.A.), controlli di secondo livello AML, in cui sono descritte le fasi dei processi inerenti la tracciatura dei controlli di secondo livello in materia di antiriciclaggio, ivi compresi quelli relativi alla conservazione e registrazione, identificando eventuali azioni a mitigazione della rischiosità rilevata;
- il Regolamento del processo di apertura *on line* di un nuovo rapporto bancario;
- la Procedura operativa gestione delle "controparti";
- la Procedura operativa: "Gestione anagrafica dei soggetti diversi dalle persone fisiche";
- la Procedura Operativa "Monitoraggio Operatività su Conti Correnti Selfy non assegnati ai Consulenti Finanziari";
- i manuali operativi interni alla Funzione Antiriciclaggio e alle Strutture Operative, che descrivono approfonditamente i processi operativi di dettaglio e gli elementi alla base dei modelli di presidio del Rischio di riciclaggio.

Tale complesso normativo, operativo e procedurale è finalizzato non solo ad adempiere alle inderogabili disposizioni di legge, ma ad evitare il coinvolgimento anche inconsapevole della Banca in fatti di riciclaggio e terrorismo.